



COMUNE DI ROMENTINO

Provincia di Novara

COPIA

Reg. Pubbl. n° 207
Data 27-03-2018

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27-02-2018

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2018.-

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore **21:00** presso l'aula consiliare del Centro Culturale "Arch. Pio Occhetta", previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito in seduta Pubblica - Ordinaria di Prima CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	Presente/Assente
Alessio Ing. Biondo	SINDACO	Presente
Maria Cristina Garavaglia	Consigliere	Presente
Severino Freguglia	Consigliere	Presente
Davide Dott. Perini	Consigliere	Presente
Fiorenza Simone	Consigliere	Presente
Roberto La Grotteria	Consigliere	Assente
Paolo Dott. Benzo	Consigliere	Presente
Paola Occhetta	Consigliere	Presente
Carmela Mappa	Consigliere	Assente
Marco Arch. Caccia	Consigliere	Presente
Marcello Dott. Gambaro	Consigliere	Presente
Carlo Gambaro	Consigliere	Presente
Laura Arch. Occhetta	Consigliere	Assente
T O T A L E Presenti		10
T O T A L E Assenti		3

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Attilia Togna il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Ing. Alessio Biondo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera n. 2

del 27-02-2018

Consiglio Comunale

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2018.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'argomento l'Assessore al Bilancio Benzo Dott. Paolo.

Ricorda che per l'anno 2018 è stato rinnovato il blocco delle aliquote.

Trattandosi tuttavia di approvare un bilancio pluriennale, per gli anni 2019 e 2020, poiché vengono a mancare cospicui trasferimenti dallo Stato, al fine di garantire gli equilibri del bilancio con risorse certe, la Giunta comunale ha preso la decisione di aumentare, limitatamente agli anni 2019 e 2020, l'aliquota TASI, che passerà dal 1,5 per mille al 2,2 per mille.

In questo modo, le entrate del 2019 e 2020 sono congrue con le uscite.

Le entrate straordinarie non sono previste e questo ha determinato questa decisione per chiudere seriamente il bilancio.

L'anno prossimo, ci sarà la possibilità di prendere eventualmente una decisione diversa.

Si poteva o aumentare l'entrata, oppure tagliare la spesa o disporre tale aumento di aliquota TASI.

Quest'ultima ipotesi è stata la soluzione adottata.

La nuova fiscalità degli anni futuri dipenderà dal nuovo orientamento che scaturirà dalle urne del 4 di marzo.

In replica ad osservazioni avanzate dal Capogruppo consiliare Caccia Arch. Marco che non condivide l'aumento di aliquote proposto, l'Assessore ribadisce che per il 2019 l'ingresso del fondo idrocarburi potrà far procrastinare l'aumento. Ma il 2020 si presenta critico. Per un bilancio stabile, pertanto, l'aumento è un rimedio serio.

Tuttavia tra un anno, la decisione definitiva potrà essere rimandata.

Terminati gli interventi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014*), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO CONTO che l'**Imposta municipale propria (IMU)** è disciplinata:

- dall'articolo 13 del Decreto Legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23/2011;

RICHIAMATA inoltre la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RICORDATO inoltre come la stessa Legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

TENUTO CONTO che le modifiche alla disciplina dell'IMU introdotte dalla Legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale ed un apposito contributo per l'IMU sugli imbullonati;

EVIDENZIATO come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;
- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta IMU l'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011 (convertito in Legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della Legge n.

224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della Legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, Legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non avrebbe potuto superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO peraltro che, con l'art. 1, comma 1 D.L. 28 febbraio 2014 n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dall' *art. 1, comma 1, L. 2 maggio 2014, n. 68* è stato previsto che, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

RITENUTO infine di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nell'art. 7 del Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2017 da parte dei relativi soggetti passivi;

DATO ATTO che il comma 37 della Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017), attraverso la modifica del comma 42 della legge di stabilità 2017, estende al 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali; come per il 2017, restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI), le variazioni disposte dagli enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto;

VISTO che da diversi pronunciamenti in sede consultiva delle sezioni regionali della Corte dei Conti, la disposizione di cui al comma 26 deve essere letta nel senso che il blocco si applica a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si

configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015 o abolizione di regimi agevolativi, sia che consistano nell'istituzione di nuovi prelievi tributari;

VISTO che con la lettera b) si prevede che i Comuni che hanno optato nel 2017 per il mantenimento della maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015 (come prescritto dal predetto comma 28) possano continuare a farlo anche nel 2018, sempre previa espressa deliberazione del consiglio comunale;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 21.04.2015, che ha stabilito per l'anno d'imposta 2015, aliquote, detrazioni e tariffe della IUC;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 04.04.2016, che ha stabilito per l'anno d'imposta 2016, aliquote, detrazioni e tariffe della IUC;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 in data 07.03.2017, che ha stabilito per l'anno d'imposta 2017, aliquote, detrazioni e tariffe della IUC;

RICORDATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

RICHIAMATA inoltre la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

TENUTO conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla Legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della Legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può

eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto-Legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato Decreto-Legge n. 201, del 2011.

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 28, della Legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015";

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2017, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica della parte di costi, che l'imposta concorre a coprire:

Servizi indivisibili	Costi	Copertura
Illuminazione pubblica	€ 102.000,00	100%
Cura del verde pubblico	€ 5.000,00	100%

Servizi indivisibili	Costi	Copertura
----------------------	-------	-----------

Manutenzione ordinaria strade (spesa corrente)	€ 3.300,00	100%
Sgombero neve	€ 25.000,00	50%
Servizi di polizia locale	€ 40.902,59	20%
Protezione civile	€ 1.855,00	100%
Videosorveglianza	----	----
Reti wi-fi pubbliche	----	----
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 55.440,00	30%
Anagrafe	€ 40.815,00	30%
TOTALE	€ 274.312,59	

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla Tares semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares, ed i relativi coefficienti Ka, Kb (utenze domestiche), Kc, Kd (utenze non domestiche);

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 653 L. 147/2013 prevede, a partire dal 2018 (anno di transizione), che nella determinazione dei costi del piano finanziario il Comune deve tener conto anche dei fabbisogni standard e che a tal proposito, attraverso le linee guida del Dipartimento delle finanze, sono state fatte opportune valutazioni;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 661 L. 147/2013, come confermato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, è quella in base alla quale il tributo sui rifiuti non potrà più considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, norma che potrà incidere in modo non relativo sul gettito del tributo e di cui appare pertanto necessario tenere conto all'atto della determinazione delle tariffe, per quanto l'effettiva portata di tale disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

DATO ATTO che Il comma 37 della Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017), attraverso la modifica del comma 42 della legge di Bilancio 2017, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali; **come per il 2017, restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI), le variazioni disposte dagli enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto;**

PRESO ATTO che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Atteso che:

- sono state effettuate le necessarie simulazioni ed analisi di scenario al fine di individuare la possibile articolazione dei coefficienti di produttività;
- si è ritenuto di mantenere invariata la modulazione dei coefficienti Kc e Kd di cui all'Allegato B di utilizzare una modulazione di coefficienti Kb coerente con quella prevista per le utenze non domestiche;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTO CHE:

- il Consorzio di Bacino Basso Novarese, in collaborazione con i competenti uffici comunali, ha provveduto alla stesura del Piano Finanziario in conformità ai dettami del D.P.R. 158/1999, da cui emerge il costo complessivo per il servizio di igiene urbana, suddiviso nelle varie voci di dettaglio di cui al piano stesso
- l'Ufficio Tributi ha successivamente provveduto ad effettuare la simulazione ed il calcolo delle tariffe, basandosi sulle indicazioni dell'Amministrazione comunale di mantenere invariata la modulazione dei coefficienti Kc e Kd di cui all'allegato b) e di utilizzare una modulazione di coefficienti Kb coerente con quella prevista per le utenze non domestiche;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2018 redatto dal Gestore del Servizio Consorzio di Bacino Basso Novarese, di cui si allega il **Prospetto Economico-Finanziario**, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2018 – **Allegato "A"**;

RITENUTO, nell'ambito delle simulazioni effettuate, sia per le utenze domestiche, che per le utenze non domestiche, alle quali si applicano i criteri di cui al D.P.R. 158/1999, di

individuare come adeguata la combinazione di parametri risultanti dal prospetto **Allegato “B”**;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:

- è possibile prevedere, con riferimento all'utenza domestica, che il **numero di occupanti venga considerato soltanto in relazione alle unità abitative condotte da residenti**, applicando invece una tariffa unitaria basata soltanto sul metro quadrato (progressivamente più elevata in funzione della grandezza dell'immobile) con riferimento alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi;
- In questo modo, si evita di introdurre un numero di occupanti presunto in relazione alle unità immobiliari sopra indicate, che potrebbe portare ad un notevole aumento del contenzioso da parte dei soggetti proprietari degli immobili che abbiano un numero di occupanti effettivo inferiore a quello presunto stabilito dal Comune;
- Allo stesso tempo, la norma permetterebbe di evitare di doversi rapportare con le anagrafi degli altri Comuni, per verificare se il nucleo familiare proprietario dell'immobile a disposizione sia composto da un numero di soggetti superiore a quello presunto dal Comune;
- è possibile creare una specifica **sottocategoria relativa alle pertinenze delle abitazioni private**, per cui sia prevista una tariffa unitaria, evitando così di dovere applicare la sola quota fissa, che non costituisce un corretto parametro di determinazione della tassa;
- è possibile allo stesso modo creare una specifica **sottocategoria relativa ai magazzini delle attività produttive ed alle aree scoperte operative**, per evitare di applicare una tariffa troppo elevata a tali superfici, non sempre espressamente richiamate nelle categorie del D.P.R. 158/1999, nei Comuni con meno di 5.000 abitanti;
- La tariffa può essere definita in una percentuale di quella applicabile ai locali coperti principali dell'attività, a prescindere dalla specifica individuazione dei coefficienti di riferimento della categoria e potrebbe quindi creare una sottocategoria applicabile trasversalmente a tutte le attività produttive;
- più in generale, la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi dell'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della Tares 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;

CONSIDERATO peraltro che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. **tasce di scopo**, ossia che «*mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere*» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri

alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 04 dicembre 2012 n. 6208;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, le categorie e le tariffe per l'anno 2018, suddivise in quota fissa e variabile, che si ritiene opportuno approvare, sono riportate nel prospetto **allegato "C"**;

VISTI:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *«le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi»*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio*

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO infine l'articolo 1, comma 174, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

RICHIAMATO il D.M. 29/11/2017, con il quale è stato prorogato al 28.02.2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2018;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione, all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2018 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono **l'imposta unica comunale**, sulla base delle motivazioni sopra riportate, distinte in relazione ai singoli tributi, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione per:

- IMU - Imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 07.07.2014 e successivamente modificata con delibera di CC n. 06 del 25.02.2016;
- TASI - Tributo sui servi indivisibili, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 07.07.2014 e successivamente modificata con delibera di CC n. 06 del 25.02.2016;
- TARI - Tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 07.07.2014 e successivamente modificata con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 25.03.2015 e con delibera di CC n. 06 del 25.02.2016;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 06 dicembre 2011, n. 201, conv. in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce

l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997.

VISTO infine l'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 06 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTO il parere del Revisore dei Conti, acquisito ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b), del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2bis del DL 174/2012, convertito nella L. 2013/2012;

ATTESO l'allegato favorevole parere circa la regolarità tecnica della proposta della presente delibera espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato

ATTESO l'allegato favorevole parere circa la regolarità contabile della proposta della presente delibera espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario, tenuto anche conto che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

CON VOTI 7 favorevoli e 3 contrari (Gambaro Dott. Marcello, Caccia Arch. Marco, Carlo Gambaro), palesemente espressi;

DELIBERA

1. DI CONFERMARE, per l'anno di imposta 2018, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione **dell'Imposta Municipale Propria**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, con efficacia dal 1° gennaio 2018:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,8 per mille
Aliquota terreni agricoli ad eccezione di quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli (IAP)	7,8 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,8 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota ridotta per immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado (art. 19 Regolamento comunale)	6 per mille

Aliquota fabbricati rurali strumentali	2 per mille
--	-------------

- DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

2. DI CONFERMARE, per l'anno di imposta 2018, le seguenti aliquote per l'applicazione del **Tributo sui servizi indivisibili**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, con efficacia dal 1° gennaio 2018:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,5 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1,5 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,3 per mille
Aliquota fabbricati rurali strumentali	1 per mille

- DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 per cento (tra il 10 e il 30 per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 100 per cento;

3. DI PREVEDERE, per l'anno di imposta 2019 e 2020, le seguenti aliquote per l'applicazione del **Tributo sui servizi indivisibili**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2,2 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2,2 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	2,2 per mille
Aliquota per le aree edificabili	2,2 per mille
Aliquota fabbricati rurali strumentali	1 per mille

4. DI APPROVARE, per l'anno di imposta 2018, le seguenti tariffe per l'applicazione della **Tassa sui rifiuti**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, con efficacia dal 1° gennaio 2018:

Tassa sui rifiuti (TARI)

- di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2018 redatto dal Consorzio di Bacino Basso Novarese, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione – **Allegato "A"**;

- di approvare la combinazione dei coefficienti Kc Kd Kb sia per le utenze domestiche, che per le utenze non domestiche, in applicazione dei criteri di cui al D.P.R. 158/1999, risultanti dal prospetto **Allegato “B”**;
 - di determinare per l'anno 2018 le categorie e le tariffe, suddivise in quota fissa e variabile della Tassa sui rifiuti (TARI), così come esposte nel prospetto **allegato “C”**;
 - di stabilire che agli utenti non residenti, in assenza della presentazione della dichiarazione integrativa di cui al comma precedente, è attribuito, in via presuntiva e salvo conguaglio, un numero di occupanti per unità immobiliare pari a:
 - due occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è uguale o inferiore a **35 mq**;
 - tre occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è compresa tra **35 e 70 mq**;
 - quattro occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è superiore a **70 mq**
- **Utenze soggette a tariffa giornaliera (ed eventuali campeggi se tassati in base a tariffa per utente)**
 La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.
 Sulla base di quanto disposto dall'art. 23 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.
5. DI DARE ATTO che sono state fatte opportune valutazioni, attraverso le linee guida del Dipartimento delle finanze, sui costi del piano finanziario il Comune rispetto ai fabbisogni standard (art. 1, comma 653 L 147/2013);
6. DI STABILIRE che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in n. 4 rate:
- | | | |
|-------------|------------------------------|------------------------------|
| IMU | Acconto | 16 giugno |
| | Saldo | 16 dicembre |
| TASI | Acconto | 16 giugno |
| | Saldo | 16 dicembre |
| TARI | Prima rata | 31 marzo anno successivo |
| | Seconda rata/Unica soluzione | 31 maggio anno successivo |
| | Terza rata | 30 settembre anno successivo |
| | Quarta rata | 31 ottobre anno successivo |
- di stabilire altresì che l'intero importo del tributo TARI dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al mese di maggio;
7. DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
8. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

9. DI DARE ATTO che la delibera relativa alla IUC deve essere pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. Per l'IMU e la TASI, la pubblicazione costituisce - ai sensi del comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e del comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 - condizione di efficacia delle delibere di approvazione delle aliquote, mentre per la TARI - in virtù del comma 15 del citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 - la pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997 e svolge una finalità meramente informativa;
10. DI DARE ATTO che ai fini della pubblicazione sul citato sito internet, le delibere in materia di IMU, TASI e TARI devono essere trasmessi dai comuni esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo degli stessi nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it). Tale trasmissione telematica costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio degli atti al MEF e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC;
11. DI DARE ATTO che il termine entro cui deve essere effettuata la trasmissione delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe, è il seguente:
 - ñ per l'IMU e la TASI l'inserimento nel suddetto Portale deve avvenire entro il 14 ottobre di ciascun anno, ai fini della relativa pubblicazione sul sito internet www.finanze.it che deve essere effettuata dal Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre;
 - ñ per la TARI, l'inserimento nel citato Portale deve avvenire entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,
12. DI DARE ATTO che inoltre che la legge di stabilità per il 2016, oltre ad anticipare il termine per l'inserimento degli atti nel Portale del federalismo fiscale dal 21 ottobre al 14 ottobre, ne ha espressamente sancito la **natura perentoria**.

Successivamente con separata votazione e con voti 7 favorevoli e 3 contrari (Gambaro Dott. Marcello, Caccia Arch. Marco, Carlo Gambaro), palesamente espressi, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI ROMENTINO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000, il seguente parere in merito l'efficacia e l'efficienza della stessa in relazione alle regole tecniche e la congruità economica.

Favorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
F.to Bozzola Dott.ssa Elena

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 si esprime in ordine alla regolarità contabile dell'allegata proposta, parere:

Favorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
F.to Bozzola Dott.ssa Elena

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n: 3

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2018

L'ASSESSORE AI TRIBUTI

Richiamato l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Tenuto conto che l'**Imposta municipale propria (IMU)** è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina dell'IMU introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale ed un apposito contributo per l'IMU sugli imbullonati;

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;
- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta IMU l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 3) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 4) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- f) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- g) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- h) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- i) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- j) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Considerato che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non avrebbe potuto superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Considerato peraltro che, con l'art. 1, comma 1 D.L. 28 febbraio 2014 n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dall' *art. 1, comma 1, L. 2 maggio 2014, n. 68* è stato previsto che, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

Ritenuto infine di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nell'art. 7 del Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2017 da parte dei relativi soggetti passivi;

Dato atto che il comma 37 della Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017), attraverso la modifica del comma 42 della legge di stabilità 2017, estende al 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali; come per il 2017, restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI), le variazioni disposte dagli enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto.

Visto che da diversi pronunciamenti in sede consultiva delle sezioni regionali della Corte dei Conti, la disposizione di cui al comma 26 deve essere letta nel senso che il blocco si applica a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015 o abolizione di regimi agevolativi, sia che consistano nell'istituzione di nuovi prelievi tributari;

Visto che con la lettera b) si prevede che i Comuni che hanno optato nel 2017 per il mantenimento della maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015 (come prescritto dal predetto comma 28) possano continuare a farlo anche nel 2018, sempre previa espressa deliberazione del consiglio comunale.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 21.4.2015, che ha stabilito per l'anno d'imposta 2015, aliquote, detrazioni e tariffe della IUC;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 4.4.2016, che ha stabilito per l'anno d'imposta 2016, aliquote, detrazioni e tariffe della IUC;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 7.3.2017, che ha stabilito per l'anno d'imposta 2017, aliquote, detrazioni e tariffe della IUC;

Ricordato che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015";

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- d) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- e) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2017, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- f) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- c) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- d) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica della parte di costi, che l'imposta concorre a coprire:

Servizi indivisibili	Costi	Copertura
Illuminazione pubblica	€ 102.000,00	100%
Cura del verde pubblico	€ 5.000,00	100%
Manutenzione ordinaria strade (spesa corrente)	€ 3.300,00	100%
Sgombero neve	€ 25.000,00	50%
Servizi di polizia locale	€ 40.902,59	20%
Protezione civile	€ 1.855,00	100%
Videosorveglianza	----	----
Reti wi-fi pubbliche	----	----
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 55.440,00	30%
Anagrafe	€ 40.815,00	30%
TOTALE	274.312,59	

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla Tares semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
 - la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares, ed i relativi coefficienti Ka, Kb (utenze domestiche), Kc, Kd (utenze non domestiche);

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 653 L. 147/2013 prevede, a partire dal 2018 (anno di transazione), che nella determinazione dei costi del piano finanziario il Comune deve tener conto anche dei fabbisogni standard e che a tal proposito, attraverso le linee guida del Dipartimento delle finanze, sono state fatte opportune valutazioni;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- f) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- g) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- h) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- i) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- j) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 661 L. 147/2013, come confermato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, è quella in base alla quale il tributo sui rifiuti non potrà più considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, norma che potrà incidere in modo non relativo sul gettito del tributo e di cui appare pertanto necessario tenere conto all'atto della determinazione delle tariffe, per quanto l'effettiva portata di tale disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Dato atto che Il comma 37 della Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017), attraverso la modifica del comma 42 della legge di Bilancio 2017, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali; **come per il 2017, restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI), le variazioni disposte dagli enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto.**

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Atteso che:

- sono state effettuate le necessarie simulazioni ed analisi di scenario al fine di individuare la possibile articolazione dei coefficienti di produttività;
- si è ritenuto di mantenere invariata la modulazione dei coefficienti Kc e Kd di cui all'Allegato B di utilizzare una modulazione di coefficienti Kb coerente con quella prevista per le utenze non domestiche.

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Visto che:

- il Consorzio di Bacino Basso Novarese, in collaborazione con i competenti uffici comunali, ha provveduto alla stesura del Piano Finanziario in conformità ai dettami del D.P.R. 158/1999, da cui emerge il costo complessivo per il servizio di igiene urbana, suddiviso nelle varie voci di dettaglio di cui al piano stesso
- l'Ufficio Tributi ha successivamente provveduto ad effettuare la simulazione ed il calcolo delle tariffe, basandosi sulle indicazioni dell'Amministrazione comunale di mantenere invariata la modulazione dei coefficienti Kc e Kd di cui all'allegato b) e di utilizzare una modulazione di coefficienti Kb coerente con quella prevista per le utenze non domestiche;

Ritenuto necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2018 redatto dal Gestore del Servizio Consorzio di Bacino Basso Novarese, di cui si allega il **Prospetto Economico-Finanziario**, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2018 – **Allegato "A"**

Ritenuto, nell'ambito delle simulazioni effettuate, sia per le utenze domestiche, che per le utenze non domestiche, alle quali si applicano i criteri di cui al D.P.R. 158/1999, di individuare come adeguata la combinazione di parametri risultanti dal prospetto **Allegato "B"**;

Considerato che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:

- è possibile prevedere, con riferimento all'utenza domestica, che il **numero di occupanti venga considerato soltanto in relazione alle unità abitative condotte da residenti**, applicando invece una tariffa unitaria basata soltanto sul metro quadrato (progressivamente più elevata in funzione della grandezza dell'immobile) con riferimento alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi.
In questo modo, si evita di introdurre un numero di occupanti presunto in relazione alle unità immobiliari sopra indicate, che potrebbe portare ad un notevole aumento del contenzioso da parte dei soggetti proprietari degli immobili che abbiano un numero di occupanti effettivo inferiore a quello presunto stabilito dal Comune.
Allo stesso tempo, la norma permetterebbe di evitare di doversi rapportare con le anagrafi degli altri Comuni, per verificare se il nucleo familiare proprietario dell'immobile a disposizione sia composto da un numero di soggetti superiore a quello presunto dal Comune;
- è possibile creare una specifica **sottocategoria relativa alle pertinenze delle abitazioni private**, per cui sia prevista una tariffa unitaria, evitando così di dovere applicare la sola quota fissa, che non costituisce un corretto parametro di determinazione della tassa;
- è possibile allo stesso modo creare una specifica **sottocategoria relativa ai magazzini delle attività produttive ed alle aree scoperte operative**, per evitare di applicare una tariffa troppo elevata a tali superfici, non sempre espressamente richiamate nelle categorie del D.P.R. 158/1999, nei Comuni con meno di 5.000 abitanti.
- La tariffa può essere definita in una percentuale di quella applicabile ai locali coperti principali dell'attività, a prescindere dalla specifica individuazione dei coefficienti di riferimento della categoria e potrebbe quindi creare una sottocategoria applicabile trasversalmente a tutte le attività produttive;
- più in generale, la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

Considerato peraltro che, già ai sensi dell'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della Tares 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;

Considerato peraltro che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U. dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. **tasce di scopo**, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

Considerato che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849, in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

Considerato che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

Viste le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

Ritenuto che, a fronte di tali disposizioni, le categorie e le tariffe per l'anno 2018, suddivise in quota fissa e variabile, che si ritiene opportuno approvare, sono riportate nel prospetto **allegato “C”**;

Visti:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs.

28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto infine l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

Richiamato il D.M. 29/11/2017, con il quale è stato prorogato al 28.2.2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2018;

Ritenuto pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione, all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2018 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'**Imposta unica comunale**, sulla base delle motivazioni sopra riportate, distinte in relazione ai singoli tributi, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Considerato, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione per:

- IMU - Imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 07.07.2014 e successivamente modificata con delibera di CC n. 6 del 25.2.2016;
- TASI - Tributo sui servi indivisibili, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 07.07.2014 e successivamente modificata con delibera di CC n. 6 del 25.2.2016;
- TARI - Tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 07.07.2014 e successivamente modificata con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 25.03.2015 e con delibera di CC n. 6 del 25.2.2016;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste

nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTO il parere del Revisore dei Conti, acquisito ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b), del D.S.lgs n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2bis del DL 174/2012, convertito nella L. 2013/2012;

VISTO che la presente proposta è stata presentata alla Conferenza dei Capigruppo consiliari;

PROPONE

- di confermare, per l'anno di imposta 2018, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione **dell'Imposta Municipale Propria**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, con efficacia dal 1° gennaio 2018:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,8 per mille
Aliquota terreni agricoli ad eccezione di quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli (IAP)	7,8 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,8 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato
- Aliquota ridotta per immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado (art. 19 Regolamento comunale)	6 per mille
- Aliquota fabbricati rurali strumentali	2 per mille

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00
- di confermare, per l'anno di imposta 2018, le seguenti aliquote per l'applicazione del **Tributo sui servizi indivisibili**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, con efficacia dal 1° gennaio 2018:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,5 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1,5 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,3 per mille
Aliquota fabbricati rurali strumentali	1 per mille

- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 per cento (tra il 10 e il 30 per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.
- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 100 per cento.

- di prevedere, per l'anno di imposta 2019 e 2020, le seguenti aliquote per l'applicazione del **Tributo sui servizi indivisibili**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2,2 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2,2 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	2,2 per mille
Aliquota per le aree edificabili	2,2 per mille
Aliquota fabbricati rurali strumentali	1 per mille

- di approvare, per l'anno di imposta 2018, le seguenti tariffe per l'applicazione della **Tassa sui rifiuti**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, con efficacia dal 1° gennaio 2018:

Tassa sui rifiuti (TARI)

- di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2018 redatto dal Consorzio di Bacino Basso Novarese, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione – **Allegato "A"**;
- di approvare la combinazione dei coefficienti Kc Kd Kb sia per le utenze domestiche, che per le utenze non domestiche, in applicazione dei criteri di cui al D.P.R. 158/1999, risultanti dal prospetto **Allegato "B"**
- di determinare per l'anno 2018 le categorie e le tariffe, suddivise in quota fissa e variabile della Tassa sui rifiuti (TARI), così come esposte nel prospetto **allegato "C"** ;
- di stabilire che agli utenti non residenti, in assenza della presentazione della dichiarazione integrativa di cui al comma precedente, è attribuito, in via presuntiva e salvo conguaglio, un numero di occupanti per unità immobiliare pari a:
 - due occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è uguale o inferiore a **35 mq**;
 - tre occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è compresa tra **35 e 70 mq**;
 - quattro occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è superiore a **70 mq**
 - **Utenze soggette a tariffa giornaliera (ed eventuali campeggi se tassati in base a tariffa per utente)**
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.
Sulla base di quanto disposto dall'art. 23 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

- di dare atto che sono state fatte opportune valutazioni, attraverso le linee guida del Dipartimento delle finanze, sui costi del piano finanziario il Comune rispetto ai fabbisogni standard (art. 1, comma 653 L 147/2013);
- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in n. 4 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Prima rata	31 marzo anno successivo
	Seconda rata/Unica soluzione	31 maggio anno successivo
	Terza rata	30 settembre anno successivo
	Quarta rata	31 ottobre anno successivo

- di stabilire altresì che l'intero importo del tributo TARI dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al mese di maggio;
- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
- di dare atto che la delibera relativa alla IUC deve essere pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. Per l'IMU e la TASI, la pubblicazione costituisce - ai sensi del comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e del comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 - condizione di efficacia delle delibere di approvazione delle aliquote, mentre per la TARI - in virtù del comma 15 del citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 - la pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997 e svolge una finalità meramente informativa.
- di dare atto che ai fini della pubblicazione sul citato sito internet, le delibere in materia di IMU, TASI e TARI devono essere trasmessi dai comuni esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo degli stessi nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it). Tale trasmissione telematica costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio degli atti al MEF e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC.
- di dare atto che il termine entro cui deve essere effettuata la trasmissione delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe, è il seguente:
 - ñ per l'IMU e la TASI l'inserimento nel suddetto Portale deve avvenire entro il 14 ottobre di ciascun anno, ai fini della relativa pubblicazione sul sito internet www.finanze.it che deve essere effettuata dal Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre;
 - ñ per la TARI, l'inserimento nel citato Portale deve avvenire entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,
- di dare atto che inoltre che la legge di stabilità per il 2016, oltre ad anticipare il termine per l'inserimento degli atti nel Portale del federalismo fiscale dal 21 ottobre al 14 ottobre, ne ha espressamente sancito la **natura perentoria**.

L'ASSESSORE AI TRIBUTI

- Benzo Dott. Paolo -



PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ***Ai sensi del D.P.R. 158/1999***

ANNO 2018

CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

PIANO FINANZIARIO ANNO	2018
COMUNE DI	ROMENTINO
ABITANTI	5.614
UTENZE DOMESTICHE	2.624
UTENZE NON DOMESTICHE	243

COMUNE DI ROMENTINO - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2018 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Comune di Romentino conta, al 31/12/2016, 5.614 abitanti, 2.624 utenze domestiche e circa 240 utenze di attività.

1. Descrizione del servizio

Il Comune di Romentino già da diversi anni ha optato per un sistema di raccolta basato sul metodo porta a porta, cui si associano contenitori dedicati da interno o da esterno per le cosiddette “microraccolte” – pile e farmaci – ed un centro di raccolta attrezzato per quelle tipologie di rifiuti che non possono essere inserite nel circuito domiciliare.

Le frazioni con raccolte porta a porta e relative frequenze e modalità sono le seguenti:

frazione organica: dal 2016 è stato adottato il sistema di raccolta con frequenza mista, ovvero bisettimanale nel periodo estivo (aprile settembre) e settimanale nel periodo invernale (ottobre – marzo); la raccolta avviene tramite contenitori aerati da sottolavello e da esposizione (singoli o di aggregazione) e l'uso di sacchetti biodegradabili; colore identificativo: marrone

carta e cartone: settimanale, la raccolta avviene tramite l'esposizione di appositi ecobox; colore identificativo: bianco/giallo

vetro e lattine: settimanale, la raccolta avviene tramite l'esposizione di contenitori singoli o di aggregazione; colore identificativo: azzurro

imballaggi in plastica: settimanale, la raccolta avviene tramite l'esposizione di sacchi semitrasparenti in polietilene; colore identificativo: giallo

residuale: settimanale, la raccolta avviene tramite l'esposizione di sacchi a carico dell'utenza; colore identificativo: nero/grigio

Il centro di raccolta è custodito e gestito dal Consorzio di Bacino Basso Novarese; prevede un'apertura di 28 ore settimanali ed i rifiuti conferibili sono i seguenti:

materiali ingombranti, scarti vegetali, legno trattato, carta, cartone, vetro, alluminio e banda stagnata, rottami ferrosi, vernici, pile, accumulatori, farmaci scaduti, toner, olio minerale e vegetale, filtri olio, pneumatici, inerti, imballaggi in plastica, indumenti usati, RAEE



CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE



COMUNE DI ROMENTINO

E' previsto un importante intervento di riadeguamento del centro di raccolta che risulta ormai in alcune parti obsoleto e inadeguato al flusso di utenza.

2. Qualità del servizio

L'Amministrazione Comunale ha pertanto scelto un servizio di elevata qualità per il cittadino che consente, da un lato, di incentivare la differenziazione del rifiuto rendendola più agevole per l'utente, dall'altro di migliorare la pulizia e il decoro delle aree cittadine eliminando i contenitori stradali.

La qualità del servizio reso ai cittadini è misurabile attraverso le segnalazioni che giornalmente pervengono da parte degli utenti agli uffici comunali e consortili e che vengono costantemente monitorati dal Consorzio di Bacino. L'incidenza di queste segnalazioni è sempre risultata molto contenuta, se raffrontata al numero di passaggi porta a porta che vengono effettuati nel mese; l'incidenza delle segnalazioni per l'anno 2017, infatti, è risultata per il Comune di Romentino dello 0,020% (al mese di settembre) sul totale dei servizi effettuati.

Possiamo quindi dare conferma che attualmente il servizio di raccolta dei rifiuti differenziati e indifferenziati sul Comune di Romentino si assesta su un ottimo livello di qualità, sia per quel che concerne la forma di raccolta scelta, sia per il tasso di disservizio molto contenuto, nonostante la varietà e complessità delle utenze servite.

Tutto questo è confermato dai risultati ottenuti in termini di raccolta; l'anno 2016 infatti ha visto per il Comune di Romentino un indice di differenziazione del 66,22%.

Per l'anno 2018 si pensa pertanto di proseguire sulla strada tracciata, senza sensibili variazioni al sistema di servizio attualmente adottato; saranno comunque valutate in corso d'anno eventuali migliorie ai servizi per adeguarli alle esigenze dell'utenza.

3. Piano Finanziario 2018

Il Piano Finanziario è costruito utilizzando i dati desunti dal Bilancio del Consorzio di Bacino Basso Novarese, ente preposto alla gestione del sistema integrato di raccolta e trattamento, completato con i costi direttamente imputabili alla struttura comunale.

Viene redatto secondo lo schema previsto dal DPR 158/99, in un'ottica di trasparenza che consenta di individuare le voci di costo afferenti alle singole tipologie di rifiuto ed i relativi quantitativi, rispettando la prevista suddivisione in costi fissi e variabili.

COSTI FISSI

Costi Generali di Gestione (CGG) – costi relativi alla struttura che si occupa delle attività sia dal punto di vista tecnico che amministrativo



CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE



Costi Comuni Diversi (CCD) – quota parte dei costi delle utenze e degli automezzi, contributo annuo al consorzio di Bacino, materiali di consumo, ecc.

Costi Accertamento, Riscossione e Contenzioso (CARC) – costi relativi a tutte le attività connesse alla gestione della tassa

Altri Costi (AC) – la voce comprende tutti i costi relativi ai servizi di cui beneficia l'intera collettività, indipendentemente dalla produzione o meno di rifiuto (es. rifiuti abbandonati, gestione centro di raccolta, ecc.)

Accantonamenti (ACC₂₀₁₈) – inclusi eventuali accantonamenti per sgravi e riduzioni

Ammortamenti (AMM₂₀₁₈)

Remunerazione del capitale investito (R₂₀₁₈)

E' stato inserito, come previsto dalle linee guida, l'importo relativo al minor gettito TARI 2017 rispetto a quanto previsto nel corrispondente Piano Finanziario, derivante essenzialmente da variazioni anagrafiche intervenute successivamente al calcolo delle tariffe.

COSTI VARIABILI (suddivisi a loro volta in costi afferenti alle raccolte e agli smaltimenti/trattamenti/recuperi)

Rifiuto indifferenziato – costo di raccolta, trasporto, smaltimento, inclusi i rifiuti ingombranti conferiti presso il centro di raccolta

Raccolte differenziate – costo di raccolta ed eventuale pretrattamento, costi di recupero/trattamento

Ove non diversamente specificato, il costo indicato per il servizio di raccolta differenziata è comprensivo anche di tutti gli oneri di trasporto e trattamento dei materiali raccolti.

Si riflettono nel Piano Economico Finanziario i valori presuntivi relativi al trasporto ed allo smaltimento del rifiuto non recuperabile, in conseguenza dell'incertezza sugli scenari successivi all'esaurimento della discarica di Barengo previsto nei primi mesi del 2018, in assenza di programmazione regionale in materia.

Viene inoltre considerato nelle previsioni economiche relative alla frazione ingombrante il valore delle operazioni preliminari di selezione e triturazione svolte presso l'impianto consortile di Via Mirabella.

RICAVI

Vengono indicati gli importi relativi ai contributi CONAI o ad altre entrate derivanti dalla cessione dei materiali.

ALTRE ENTRATE

Al costo complessivo vengono detratti, in quota fissa o variabile in funzione della natura dell'entrata stessa, gli importi derivanti da entrate dovute a diversa fiscalità,



CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE



COMUNE DI ROMENTINO

al contributo ministeriale per le scuole, all'eventuale recupero di somme dovute, ecc.

4. Acquisti e investimenti

Il Consorzio di Bacino annualmente provvede all'acquisto delle forniture necessarie per il mantenimento dei contenitori per la raccolta differenziata e per la forniture alle utenze dei sacchi a perdere (biodegradabili, raccolta plastica); questo consente di ottenere economie di scala in sede di appalto/acquisto; il Comune di Romentino riceve poi la fornitura annua in funzione di un fabbisogno stilato dai competenti uffici; sono comunque possibili e previste anche forniture in corso d'anno.

Sul fronte degli investimenti, oltre a quanto previsto dalla normale manutenzione e gestione dell'impianto consortile e dei centri di raccolta (manutenzione ordinaria, acquisto e riparazione containers, ecc.), prosegue il percorso amministrativo per l'autorizzazione alla realizzazione di un sistema di trasbordo e triturazione del rifiuto, in ottemperanza agli indirizzi regionali in materia, avente lo scopo di ridurre i volumi, ottimizzare il trasporto, con apposite predisposizioni nell'eventuale necessità di dover ottenere due flussi principali, da avviare a biostabilizzazione e smaltimento.

Si riflettono inoltre nel Piano finanziario i valori economici conseguenti alle previsioni per il riadeguamento del centro di raccolta, per la competenza dell'anno interessato, nell'ipotesi dell'ottenimento di un contributo da parte della Regione Piemonte pari almeno al 50%.

5. Raffronto pluriennale

Il raffronto triennale tra quanto esposto nei precedenti Piani Finanziari e le previsioni per l'anno 2018 evidenzia una sostanziale coerenza di fondo; per la previsione di costi e quantitativi, è stato presa come riferimento l'annualità completa e verificata attualmente disponibile (2016). Gli incrementi di costo sono dovuti a quanto relativo agli smaltimenti illustrato al paragrafo 3, oltre all'applicazione degli adeguamenti contrattuali ai costi del servizio e le previsioni per l'adeguamento del centro di raccolta.

6. Situazione impiantistica

Il territorio servito dal Consorzio di Bacino Basso Novarese, a cui appartiene il Comune di Romentino, appartiene all'Ambito Territoriale Ottimale coincidente con la Provincia di Novara, fino all'attuazione delle previsioni regionali relative al nuovo assetto territoriale.

Il territorio del Basso Novarese vede la presenza in località Pernate – Novara di un impianto consortile, che attualmente funge da struttura di servizio e supporto alle raccolte differenziate territoriali.



CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE



COMUNE DI ROMENTINO

Le attività attualmente in essere presso tale impianto sono le seguenti:

- ricezione e lavorazione (compostaggio) delle frazioni vegetali;
- ricezione e trattamento (selezione) di vetro, alluminio e banda stagnata;
- ricezione e trattamento (triturazione, riduzione volumetrica) del legno trattato;
- ricezione e trasbordo delle terre da spazzamento stradale (ottimizzazione dei flussi);
- ricezione e trasbordo della frazione organica (ottimizzazione dei flussi);
- ricezione rifiuti di provenienza agricola
- centro di raccolta per utenze non domestiche
- selezione rifiuti ingombranti
- RAEE professionali
- pile esauste e farmaci scaduti

Come evidenziato nel paragrafo 4, prosegue inoltre il percorso amministrativo per la realizzazione di un sistema di trasbordo, trasporto, triturazione e deferrizzazione del rifiuto ingombrante.

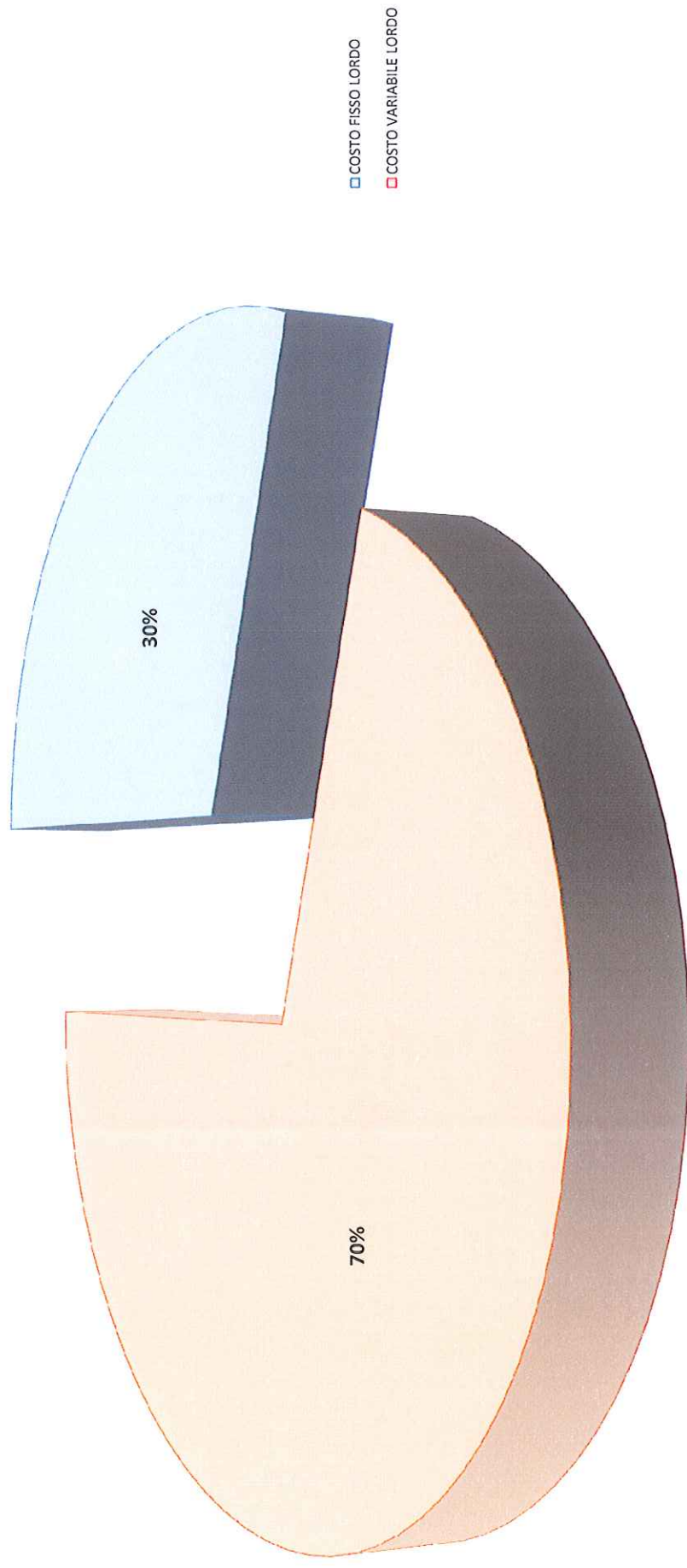
Incerto è invece lo scenario relativo allo smaltimento, in quanto la discarica di prima categoria, in località Barengo, che ha servito in questi anni il territorio dell'ATO Novarese è in fase di esaurimento; in assenza di programmazione regionale e di indicazioni da parte degli enti sovraordinati, si stanno sperando tutte le necessarie procedure per individuare possibili soluzioni.

La frazione organica raccolta con sistema porta a porta viene avviata a compostaggio presso un impianto esistente sul territorio, in località San Nazzaro Sesia, che attualmente ha la capacità di sopperire a tutto il fabbisogno di trattamento del territorio interessato.

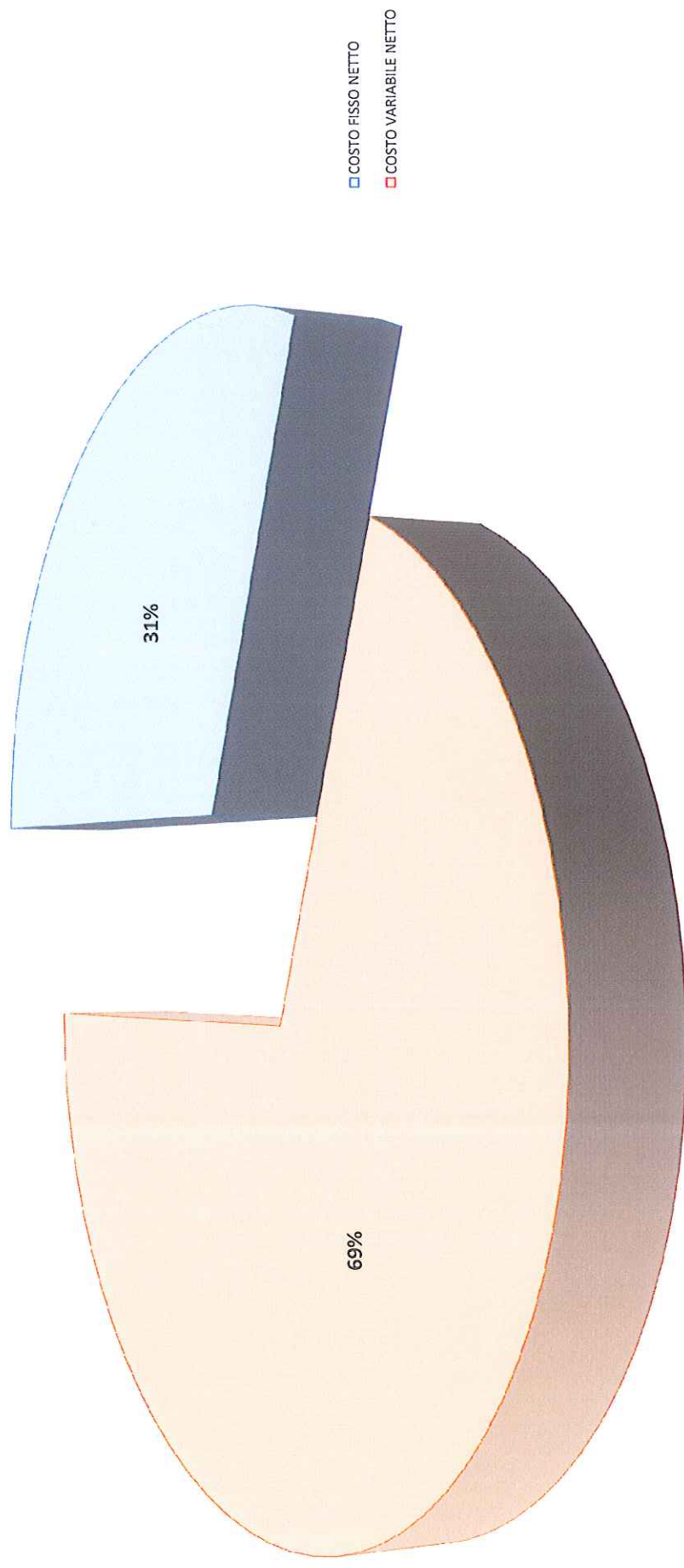
Tutto il materiale raccolto in modo differenziato viene comunque avviato, direttamente o dopo un primo trattamento presso l'impianto consortile, a strutture autorizzate per il recupero ed appartenenti ai relativi Consorzi di Filiera, ove esistenti.

7. Grafici

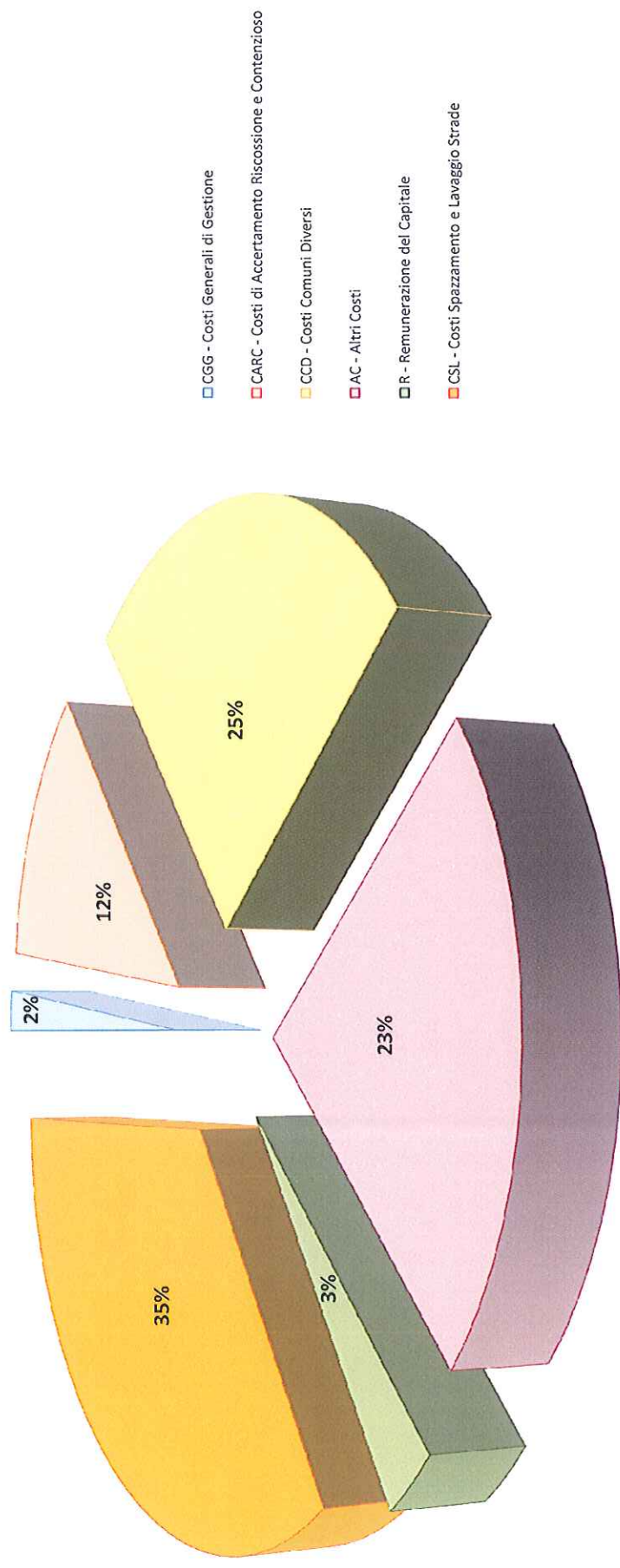
COMUNE DI ROMENTINO - Ripartizione Costi Fissi e Variabili



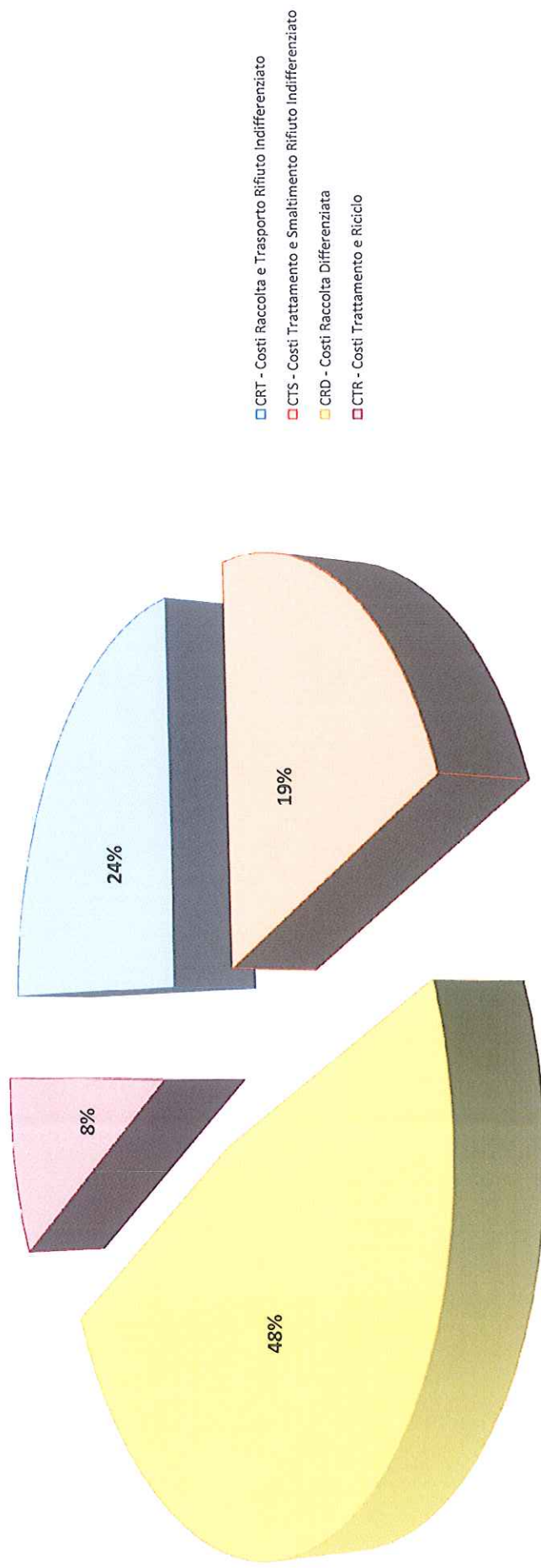
COMUNE DI ROMENTINO - Ripartizione Costi Fissi e Variabili



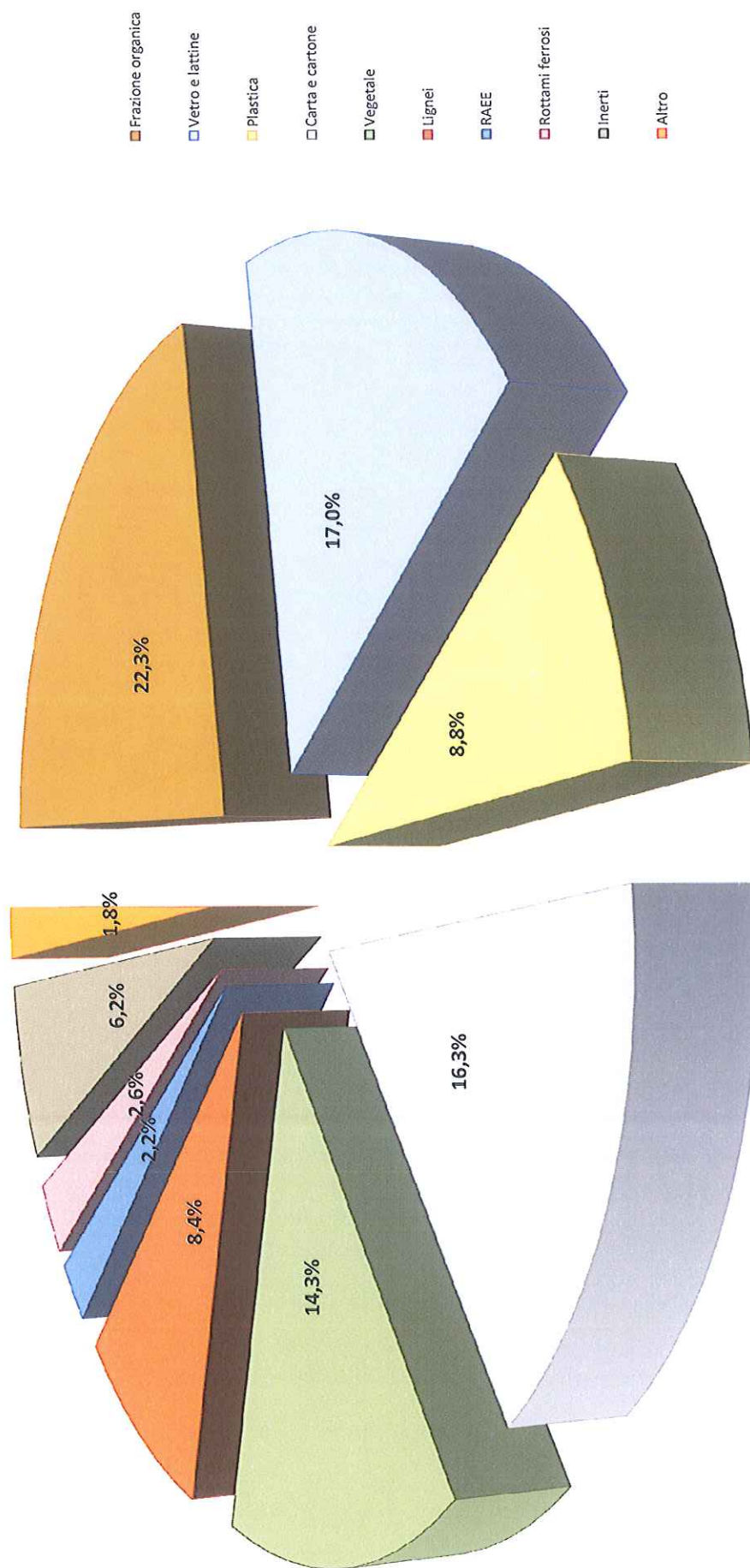
COMUNE DI ROMENTINO - Composizione Costo Fisso



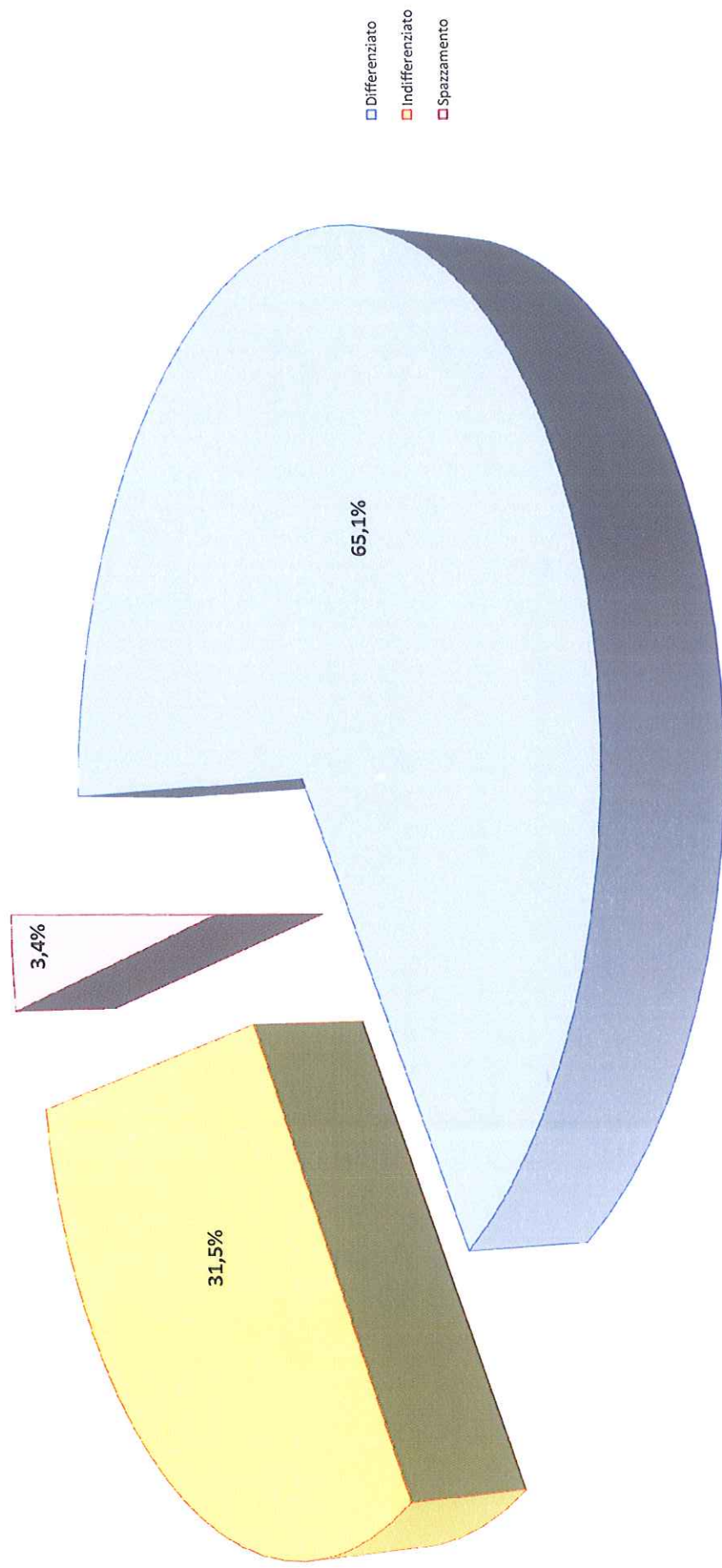
COMUNE DI ROMENTINO - Composizione Costo Variabile



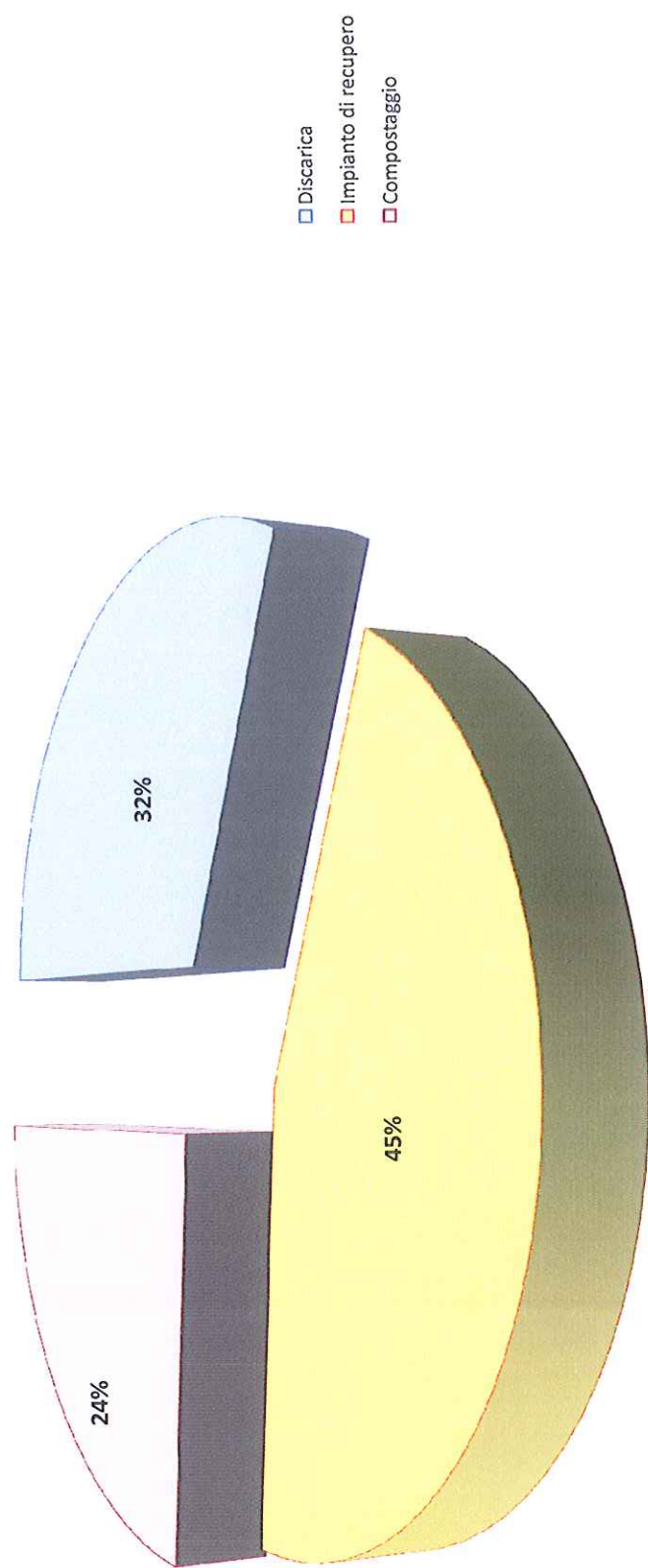
COMUNE DI ROMENTINO - Composizione Raccolta Differenziata



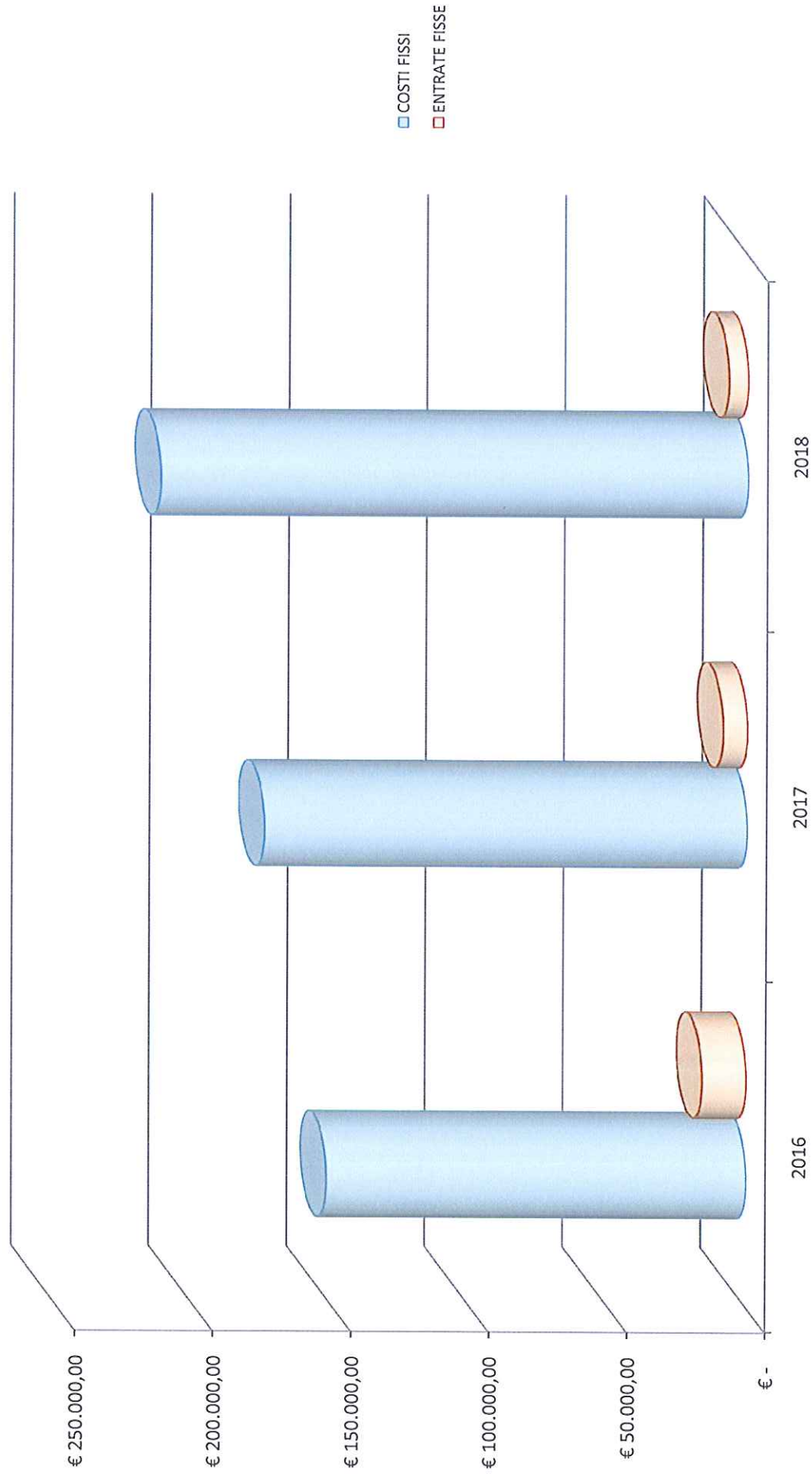
COMUNE DI ROMENTINO - Composizione Raccolta



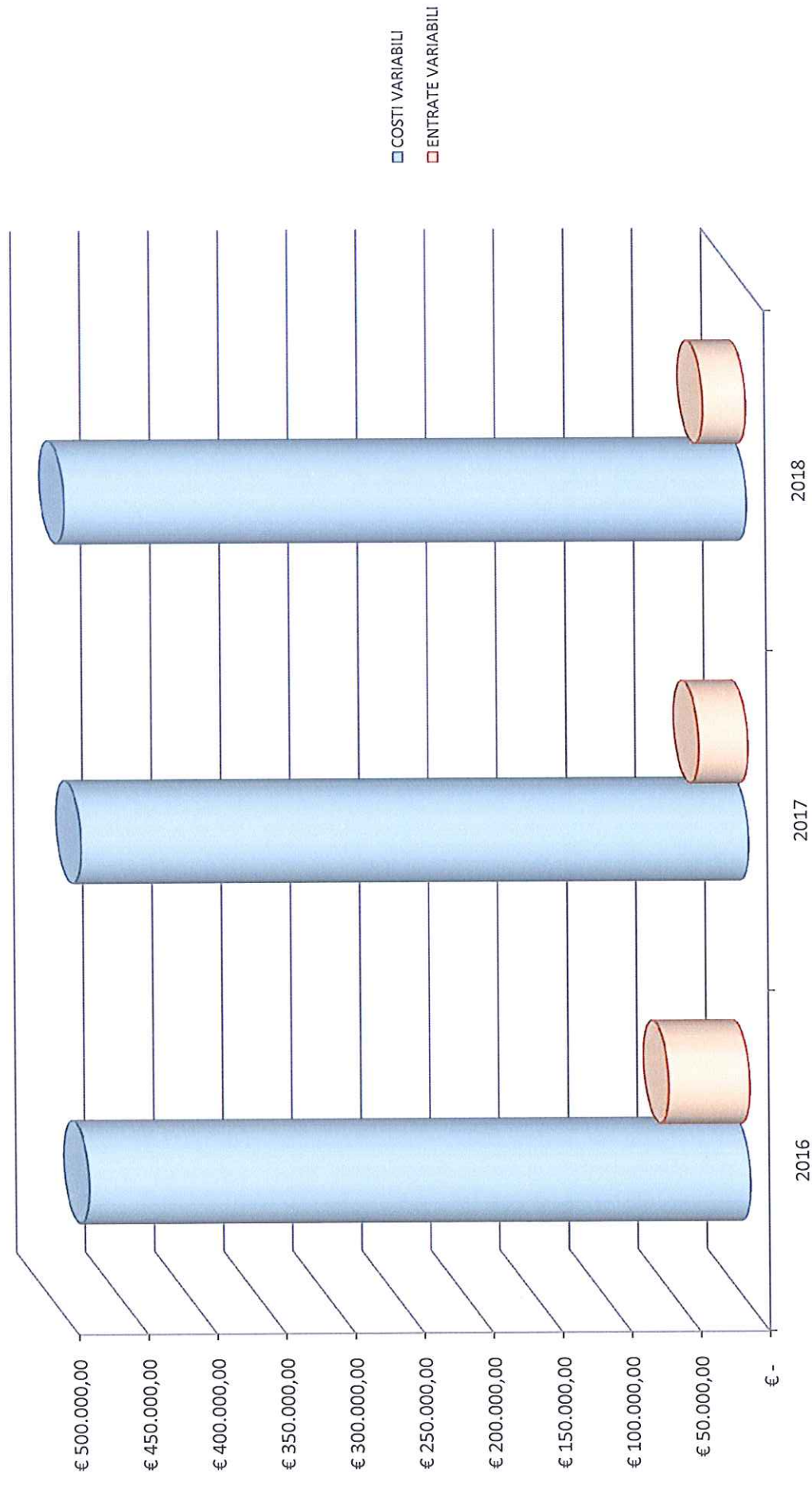
COMUNE DI ROMENTINO - Destinazione materiale raccolto



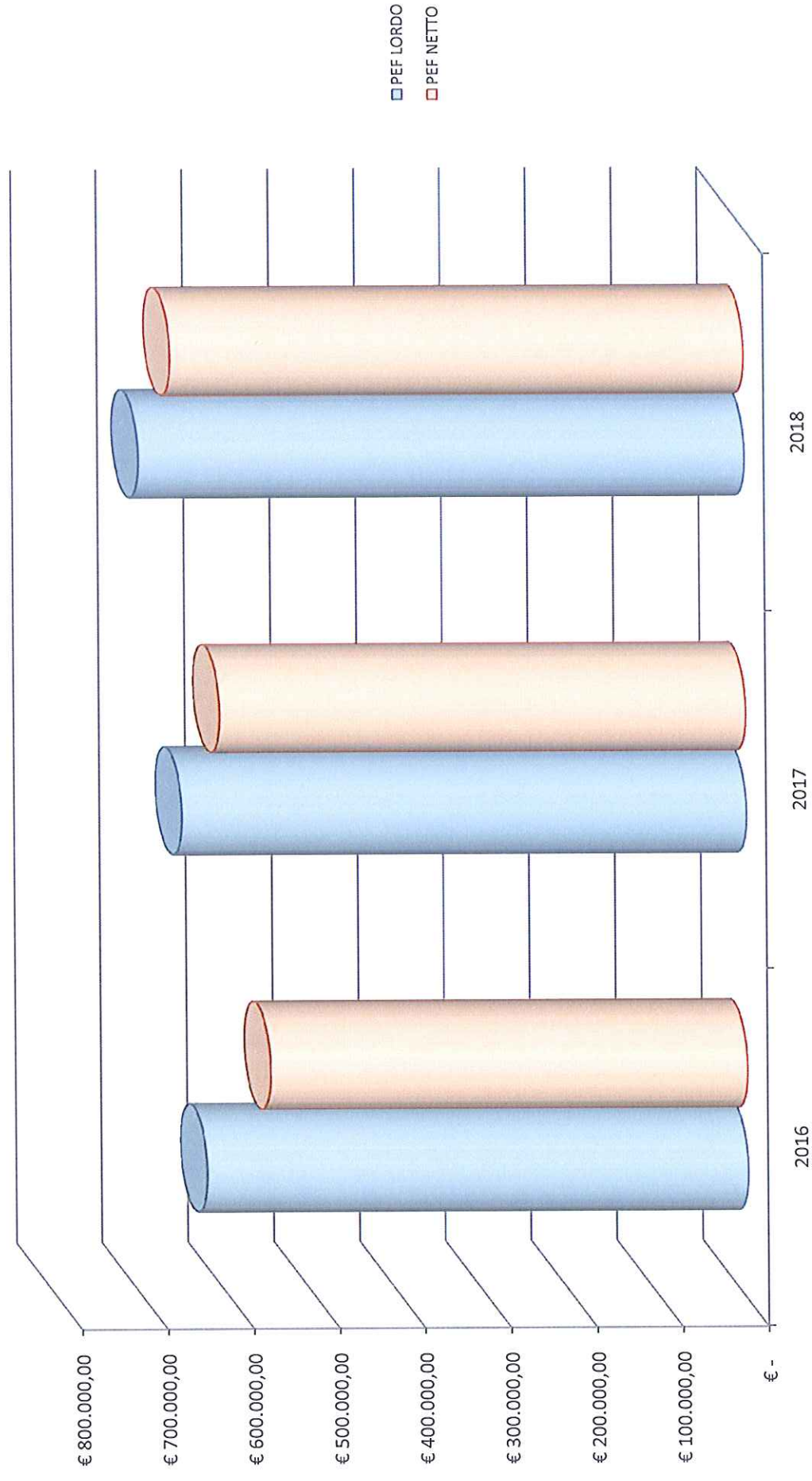
COMUNE DI ROMENTINO - Raffronto pluriennale



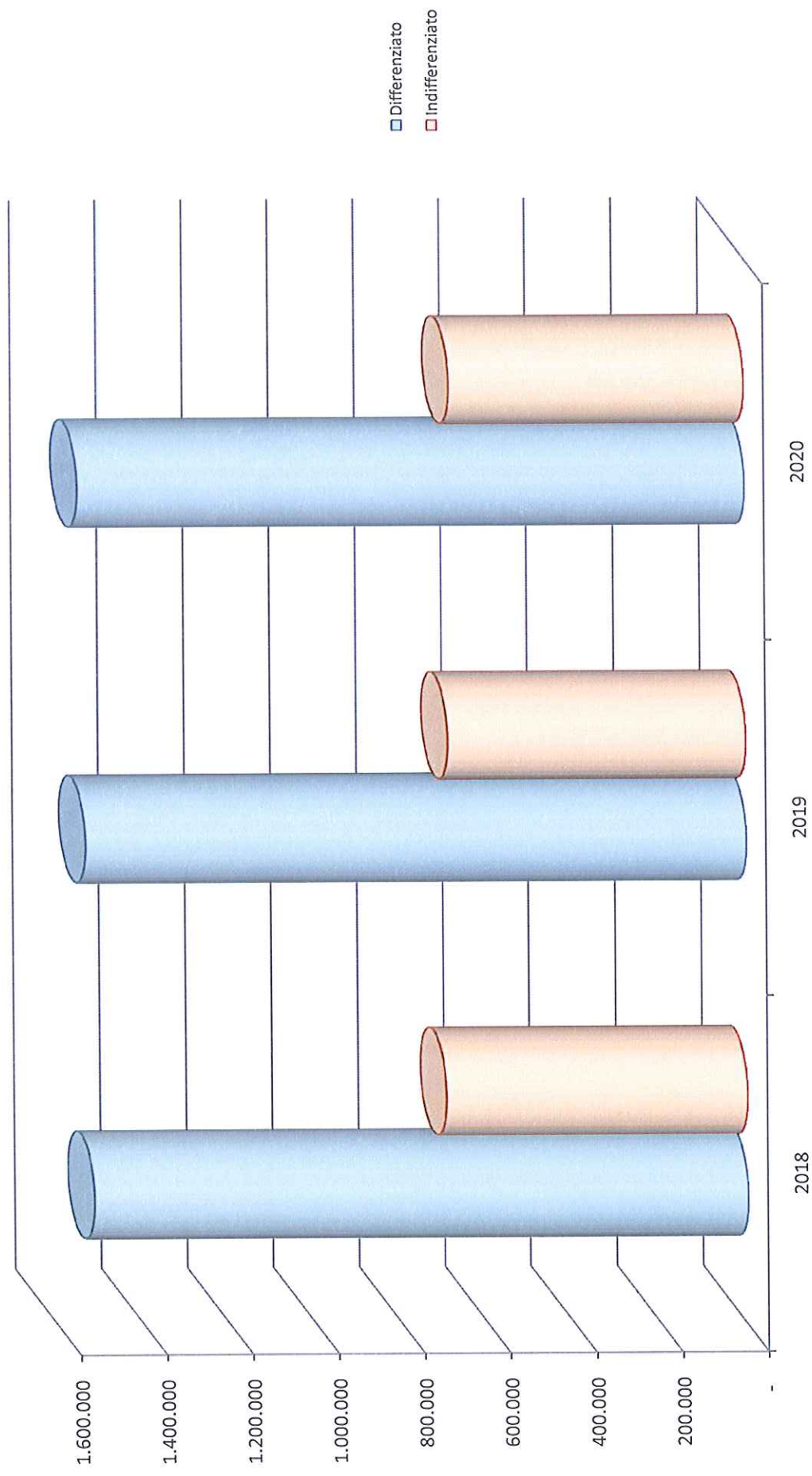
COMUNE ROMENTINO - Raffronto pluriennale



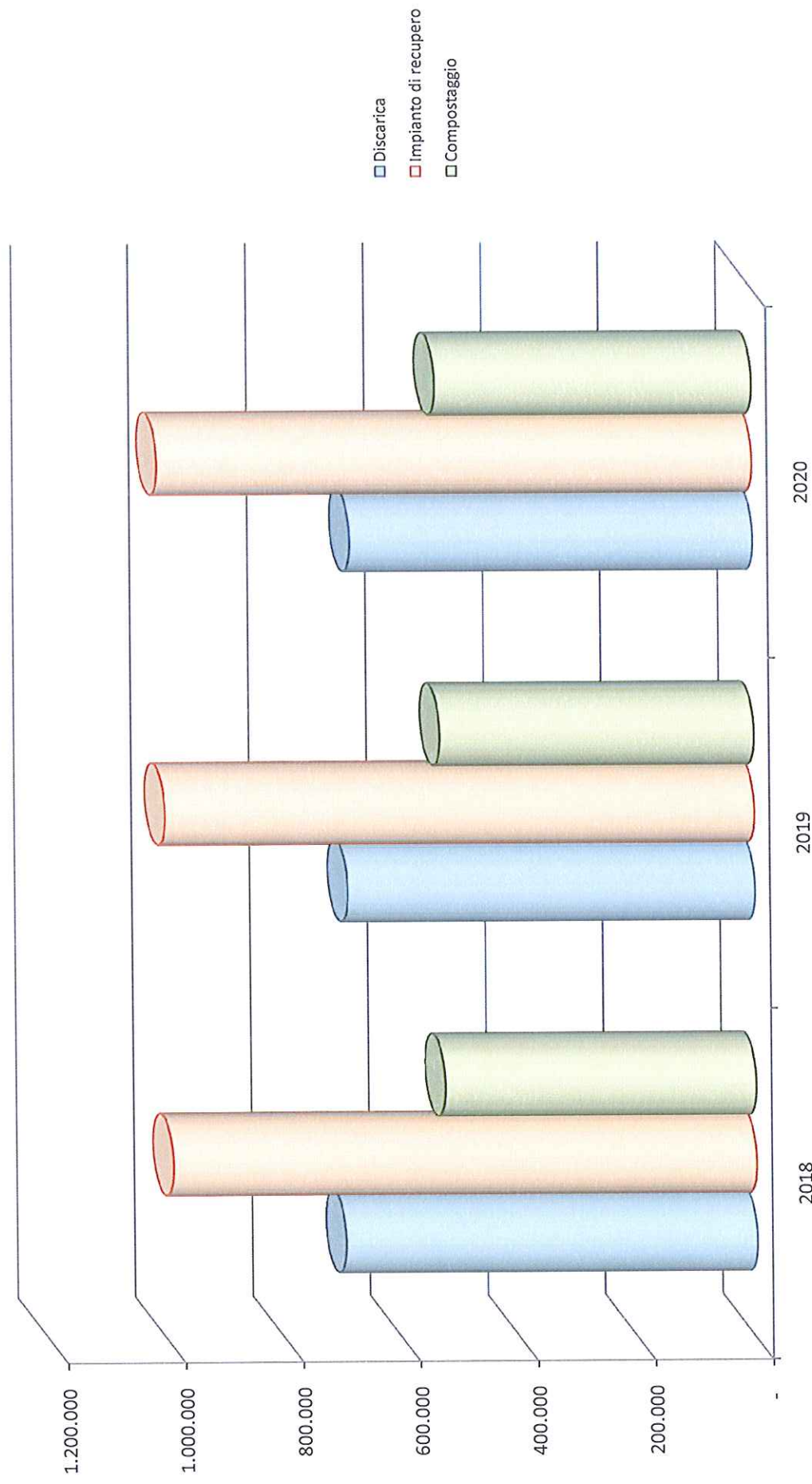
COMUNE DI ROMENTINO - Raffronto pluriennale



COMUNE DI ROMENTINO - Previsione triennale raccolte



COMUNE DI ROMENTINO - Previsione triennale destinazioni



CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

MODELLO GESTIONALE

attività	in economia	concessione/appalto	azienda speciale	azienda mista	consorzio
Spazzamento strade	☒	☐	☐	☐	☒
Indifferenziato	☐	☐	☐	☐	☒
Frazione organica	☐	☐	☐	☐	☒
Vetro e lattine	☐	☐	☐	☐	☒
Plastica	☐	☐	☐	☐	☒
Carta e cartone	☐	☐	☐	☐	☒
Vegetale	☐	☐	☐	☐	☒
Lignei	☐	☐	☐	☐	☒
Indumenti	☐	☐	☐	☐	☒
Pneumatici	☐	☐	☐	☐	☒
Inerti	☐	☐	☐	☐	☒
Oli esausti e filtri olio	☐	☐	☐	☐	☒
Farmaci	☐	☐	☐	☐	☒
Pile esauste	☐	☐	☐	☐	☒
Rottami ferrosi	☐	☐	☐	☐	☒
RAEE	☐	☐	☐	☐	☒

COMUNE DI ROMENTINO

CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

SCHEMA COSTI		
1 - Costi fissi		
CGG - Costi Generali di Gestione	€	3.700,00
CARC - Costi Accertamento Riscossione Contenzioso	€	25.473,00
CCD - Costi Comuni Diversi	€	53.607,41
AC - Altri Costi	€	48.378,75
Amm _n - Ammortamenti	€	-
Acc _n - Accantonamenti	€	-
R _n - Remunerazione capitale investito	€	7.040,40
CLS - Costi Spazzamento e Lavaggio Strade	€	74.511,77
COSTI FISSI LORDI	€	212.711,32
2 - Entrate a riduzione dei costi fissi		
Contributo MIUR	€	7.000,00
Entrate altra fiscalità (quota)	€	-
Recupero evasione	€	-
Maggiore gettito (quota)	€	-
COSTI FISSI NETTI	€	205.711,32
3 - Costi variabili		
CRT - Costi Raccolta e Trasporto rifiuto indifferenziato	€	120.160,43
CRD - Costi Raccolta Differenziata divisi per materiale	€	236.722,81
Frazione organica	€	74.859,79
Vetro e lattine	€	32.175,02
Plastica	€	67.696,62
Carta e cartone	€	37.034,28
Vegetale	€	8.925,56
Lignei	€	7.013,51
Indumenti	€	-
RAEE	€	-
Pneumatici	€	805,01
Inerti	€	3.759,48
Oli esausti e filtri olio	€	1.320,00
Farmaci	€	1.653,94
Pile esauste	€	1.479,59
Rottami ferrosi	€	-
Subtotale costi per servizi	€	356.883,23

CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

CTS - Costi Trattamento e Smaltimento rifiuto indifferenziato	€	95.741,80
CTR - Costi Trattamento e Riciclo divisi per materiale	€	41.015,77
Frazione organica	€	29.927,77
Vetro e lattine	€	-
Plastica	€	-
Carta e cartone	€	-
Vegetale	€	5.720,00
Lignei	€	5.368,00
Indumenti	€	-
RAEE	€	-
Pneumatici	€	-
Inerti	€	-
Oli esausti e filtri olio	€	-
Farmaci	€	-
Pile esauste	€	-
Rottami ferrosi	€	-
Subtotale costi per smaltimento/riciclo/trattamento	€	136.757,57
COSTI VARIABILI LORDI	€	493.640,81
4 - Entrate a riduzione dei costi variabili		
Ricavi da CONAI e vendite	€	31.141,00
Altri ricavi	€	-
Entrate altra fiscalità (quota)	€	-
Maggiore gettito (quota)	€	-
COSTI VARIABILI NETTI	€	462.499,81
5 - Totali		
TOTALE COSTO	€	706.352,13
TOTALE COSTO NETTO	€	668.211,13
Tasso di copertura richiesto		100%
GETTITO TARI	€	668.211,13

CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

QUANTITA' ANNO 2018			
DESCRIZIONE	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Spazzamento</i>	75.000	13,36	3%
<i>Indifferenziato</i>	700.000	124,69	32%
<i>Frazione organica</i>	322.000	57,36	14%
<i>Vetro e lattine</i>	246.000	43,82	11%
<i>Plastica</i>	128.000	22,80	6%
<i>Carta e cartone</i>	236.000	42,04	11%
<i>Vegetale</i>	207.000	36,87	9%
<i>Lignei</i>	122.000	21,73	5%
<i>Indumenti</i>	18.000	3,21	1%
<i>RAEE</i>	32.000	5,70	1%
<i>Pneumatici</i>	3.100	0,55	0%
<i>Inerti</i>	90.000	16,03	4%
<i>Oli esausti e filtri olio</i>	4.000	0,71	0%
<i>Farmaci</i>	700	0,12	0%
<i>Pile esauste</i>	730	0,13	0%
<i>Rottami ferrosi</i>	37.000	6,59	2%
TOTALE	2.221.530	395,71	100%

RECUPERO/SMALTIMENTO ANNO 2018			
DESTINAZIONE	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Discarica</i>	700.000	124,69	32%
<i>Impianto di recupero</i>	992.530	176,80	45%
<i>Compostaggio</i>	529.000	94,23	24%
TOTALE	2.221.530	395,71	100%

PREVISIONE TRIENNALE RACCOLTE (KG)					
	2018	2019	Δ%	2020	Δ%
<i>Differenziato</i>	1.521.530	1.536.745	1%	1.552.113	1%
<i>Indifferenziato</i>	700.000	693.069	-1%	686.207	-1%
TOTALE	2.221.530	2.229.815		2.238.320	

PREVISIONE TRIENNALE DESTINAZIONI (KG)					
	2018	2019	Δ%	2020	Δ%
DESTINAZIONE					
<i>Discarica</i>	700.000	693.069	-1%	686.207	-1%
<i>Impianto di recupero</i>	992.530	1.002.455	1%	1.012.480	1%
<i>Compostaggio</i>	529.000	534.290	1%	539.633	1%
TOTALE	2.221.530	2.229.815		2.238.320	

SPAZZAMENTO STRADE

Sez. 1 - Quantità			
Modalità di raccolta	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Manuale</i>	11.250	2,00	15%
<i>Meccanizzato</i>	63.750	11,36	85%
Totale	75.000	13,36	100%

Sez. 2 - Smaltimento/Recupero			
Destinazione	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	75.000	13,36	100%
<i>Compostaggio</i>	-	-	0%
Totale	75.000	13,36	100%

Sez. 3 - Costi/Ricavi			
Costo	€	€/Ab	€/KG
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	67.086,77		
<i>Manuale</i>	57.944,74		
<i>Meccanizzato</i>	9.142,02		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	7.425,00		
Totale costo	74.511,77	13,27	0,99
<i>Ricavo da CONAI</i>	-		
<i>Ricavo da vendita</i>	-		
Totale ricavo	-	-	-
Costo netto	74.511,77	13,27	0,99

NOTE

INDIFFERENZIATO

Sez. 1 - Quantità			
Modalità di raccolta	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Porta a porta</i>	565.000	100,64	81%
<i>Centro di raccolta</i>	135.000	24,05	19%
Totale	700.000	124,69	100%

Sez. 2 - Smaltimento/Recupero			
Destinazione	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Discarica</i>	700.000	124,69	100%
<i>Impianto di recupero</i>	-	-	0%
<i>Compostaggio</i>	-	-	0%
Totale	700.000	124,69	100%

Sez. 3 - Costi/Ricavi			
Costo	€	€/Ab	€/KG
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	120.160,43		
<i>Porta a porta</i>	110.718,24		
<i>Centro di raccolta</i>	9.442,18		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	95.741,80		
Totale costo	215.902,23	38,46	0,31
<i>Ricavo da CONAI</i>	-		
<i>Ricavo da vendita</i>	-		
Totale ricavo	-	-	-
Costo netto	215.902,23	38,46	0,31

NOTE

La raccolta presso centro di conferimento si riferisce ai materiali ingombranti

VETRO E LATTINE

Sez. 1 - Quantità			
Modalità di raccolta	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Porta a porta</i>	246.000	43,82	100%
<i>Centro di raccolta</i>	-	-	0%
Totale	246.000	43,82	100%

Sez. 2 - Smaltimento/Recupero			
Destinazione	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	246.000	43,82	100%
<i>Compostaggio</i>	-	-	0%
Totale	246.000	43,82	100%

Sez. 3 - Costi/Ricavi			
Costo	€	€/Ab	€/KG
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	32.175,02		
<i>Porta a porta</i>	32.175,02		
<i>Centro di raccolta</i>	-		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	-		
Totale costo	32.175,02	5,73	0,13
<i>Ricavo da CONAI</i>	-		
<i>Ricavo da vendita</i>	5.953,20		
Totale ricavo	5.953,20	1,06	0,02
Costo netto	26.221,82	4,67	0,11

NOTE

PLASTICA

Sez. 1 - Quantità			
Modalità di raccolta	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Porta a porta</i>	128.000	22,80	100%
<i>Centro di raccolta</i>	-	-	0%
Totale	128.000	22,80	100%

Sez. 2 - Smaltimento/Recupero			
Destinazione	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	128.000	22,80	100%
<i>Compostaggio</i>	-	-	0%
Totale	128.000	22,80	100%

Sez. 3 - Costi/Ricavi			
Costo	€	€/Ab	€/KG
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	67.696,62		
<i>Porta a porta</i>	67.696,62		
<i>Centro di raccolta</i>	-		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	-		
Totale costo	67.696,62	12,06	0,53
<i>Ricavo da CONAI</i>	14.080,00		
<i>Ricavo da vendita</i>	-		
Totale ricavo	14.080,00	2,51	0,11
Costo netto	53.616,62	9,55	0,42

NOTE

CARTA E CARTONE

Sez. 1 - Quantità			
Modalità di raccolta	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Porta a porta</i>	206.000	36,69	87%
<i>Centro di raccolta</i>	30.000	5,34	13%
Totale	236.000	42,04	100%

Sez. 2 - Smaltimento/Recupero			
Destinazione	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	236.000	42,04	100%
<i>Compostaggio</i>	-	-	0%
Totale	236.000	42,04	100%

Sez. 3 - Costi/Ricavi			
Costo	€	€/Ab	€/KG
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	37.034,28		
<i>Porta a porta</i>	33.628,57		
<i>Centro di raccolta</i>	3.405,70		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	-		
Totale costo	37.034,28	6,60	0,16
<i>Ricavo da CONAI</i>	9.072,80		
<i>Ricavo da vendita</i>	-		
Totale ricavo	9.072,80	1,62	0,04
Costo netto	27.961,48	4,98	0,12

NOTE

LIGNEI

Sez. 1 - Quantità			
Modalità di raccolta	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Contenitori dedicati</i>	-	-	0%
<i>Centro di raccolta</i>	122.000	21,73	100%
Totale	122.000	21,73	100%

Sez. 2 - Smaltimento/Recupero			
Destinazione	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	122.000	21,73	100%
<i>Compostaggio</i>	-	-	0%
Totale	122.000	21,73	100%

Sez. 3 - Costi/Ricavi			
Costo	€	€/Ab	€/KG
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	7.013,51		
<i>Contenitori dedicati</i>	-		
<i>Centro di raccolta</i>	7.013,51		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	5.368,00		
Totale costo	12.381,51	2,21	0,10
<i>Ricavo da CONAI</i>	-		
<i>Ricavo da vendita</i>	-		
Totale ricavo	-	-	-
Costo netto	12.381,51	2,21	0,10

NOTE

OLI ESAUSTI E FILTRI OLIO

Sez. 1 - Quantità			
Modalità di raccolta	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Porta a porta</i>	-	-	0%
<i>Centro di raccolta</i>	4.000	0,71	100%
Totale	4.000	0,71	100%

Sez. 2 - Smaltimento/Recupero			
Destinazione	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	4.000	0,71	100%
<i>Compostaggio</i>	-	-	0%
Totale	4.000	0,71	100%

Sez. 3 - Costi/Ricavi			
Costo	€	€/Ab	€/KG
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	1.320,00		
<i>Porta a porta</i>	-		
<i>Centro di raccolta</i>	1.320,00		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	-		
Totale costo	1.320,00	0,24	0,33
<i>Ricavo da CONAI</i>	-		
<i>Ricavo da vendita</i>	-		
Totale ricavo	-	-	-
Costo netto	1.320,00	0,24	0,33

NOTE

PNEUMATICI

Sez. 1 - Quantità			
Modalità di raccolta	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Contenitori dedicati</i>	-	-	0%
<i>Centro di raccolta</i>	3.100	0,55	100%
Totale	3.100	0,55	100%

Sez. 2 - Smaltimento/Recupero			
Destinazione	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	3.100	0,55	100%
<i>Compostaggio</i>	-	-	0%
Totale	3.100	0,55	100%

Sez. 3 - Costi/Ricavi			
Costo	€	€/Ab	€/KG
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	805,01		
<i>Contenitori dedicati</i>	-		
<i>Centro di raccolta</i>	805,01		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	-		
Totale costo	805,01	0,14	0,26
<i>Ricavo da CONAI</i>	-		
<i>Ricavo da vendita</i>	-		
Totale ricavo	-	-	-
Costo netto	805,01	0,14	0,26

NOTE

INERTI

Sez. 1 - Quantità			
Modalità di raccolta	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Contenitori dedicati</i>	-	-	0%
<i>Centro di raccolta</i>	90.000	16,03	100%
Totale	90.000	16,03	100%

Sez. 2 - Smaltimento/Recupero			
Destinazione	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	90.000	16,03	100%
<i>Compostaggio</i>	-	-	0%
Totale	90.000	16,03	100%

Sez. 3 - Costi/Ricavi			
Costo	€	€/Ab	€/KG
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	3.759,48		
<i>Contenitori dedicati</i>	-		
<i>Centro di raccolta</i>	3.759,48		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	-		
Totale costo	3.759,48	0,67	0,04
<i>Ricavo da CONAI</i>	-		
<i>Ricavo da vendita</i>	-		
Totale ricavo	-	-	-
Costo netto	3.759,48	0,67	0,04

NOTE

ORGANICO

Sez. 1 - Quantità			
Modalità di raccolta	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Porta a porta</i>	322.000	57,36	100%
<i>Contenitori dedicati</i>	-	-	0%
Totale	322.000	57,36	100%

Sez. 2 - Smaltimento/Recupero			
Destinazione	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	-	-	0%
<i>Compostaggio</i>	322.000	57,36	100%
Totale	322.000	57,36	100%

Sez. 3 - Costi/Ricavi			
Costo	€	€/Ab	€/KG
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	74.859,79		
<i>Porta a porta</i>	74.859,79		
<i>Contenitori dedicati</i>	-		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	29.927,77		
Totale costo	104.787,56	18,67	0,33
<i>Ricavo da CONAI</i>	-		
<i>Ricavo da vendita</i>	-		
Totale ricavo	-	-	-
Costo netto	104.787,56	18,67	0,33

NOTE

RAEE

Sez. 1 - Quantità			
Modalità di raccolta	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Contenitori dedicati</i>	-	-	0%
<i>Centro di raccolta</i>	32.000	5,70	100%
Totale	32.000	5,70	100%

Sez. 2 - Smaltimento/Recupero			
Destinazione	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	32.000	5,70	100%
<i>Compostaggio</i>	-	-	0%
Totale	32.000	5,70	100%

Sez. 3 - Costi/Ricavi			
Costo	€	€/Ab	€/KG
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	-		
<i>Contenitori dedicati</i>	-		
<i>Centro di raccolta</i>	-		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	-		
Totale costo	-	-	-
<i>Ricavo da CONAI</i>	-		
<i>Ricavo da vendita</i>	-		
Totale ricavo	-	-	-
Costo netto	-	-	-

NOTE

INDUMENTI

Sez. 1 - Quantità			
Modalità di raccolta	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Contenitori dedicati</i>	18.000	3,21	100%
<i>Centro di raccolta</i>	-	-	0%
Totale	18.000	3,21	100%

Sez. 2 - Smaltimento/Recupero			
Destinazione	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	18.000	3,21	100%
<i>Compostaggio</i>	-	-	0%
Totale	18.000	3,21	100%

Sez. 3 - Costi/Ricavi			
Costo	€	€/Ab	€/KG
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	-		
<i>Contenitori dedicati</i>	-		
<i>Centro di raccolta</i>	-		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	-		
Totale costo	-	-	-
<i>Ricavo da CONAI</i>	-		
<i>Ricavo da vendita</i>	-		
Totale ricavo	-	-	-
Costo netto	-	-	-

NOTE

VEGETALE

Sez. 1 - Quantità			
Modalità di raccolta	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Manutenzione aree private</i>	7.000	1,25	3%
<i>Centro di raccolta</i>	200.000	35,63	97%
Totale	207.000	36,87	100%

Sez. 2 - Smaltimento/Recupero			
Destinazione	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	-	-	0%
<i>Compostaggio</i>	207.000	36,87	100%
Totale	207.000	36,87	100%

Sez. 3 - Costi/Ricavi			
Costo	€	€/Ab	€/KG
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	8.925,56		
<i>Manutenzione aree private</i>	-		
<i>Centro di raccolta</i>	8.925,56		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	5.720,00		
Totale costo	14.645,56	2,61	0,07
<i>Ricavo da CONAI</i>	-		
<i>Ricavo da vendita</i>	-		
Totale ricavo	-	-	-
Costo netto	14.645,56	2,61	0,07

NOTE

Il verde proveniente dalla manutenzione di aree private viene conferito direttamente dai giardinieri

FARMACI

Sez. 1 - Quantità			
Modalità di raccolta	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Contenitori dedicati</i>	700	0,12	100%
<i>Centro di raccolta</i>	-	-	0%
Totale	700	0,12	100%

Sez. 2 - Smaltimento/Recupero			
Destinazione	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	700	0,12	100%
<i>Compostaggio</i>	-	-	0%
Totale	700	0,12	100%

Sez. 3 - Costi/Ricavi			
Costo	€	€/Ab	€/KG
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	1.653,94		
<i>Contenitori dedicati</i>	1.653,94		
<i>Centro di raccolta</i>	-		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	-		
Totale costo	1.653,94	0,29	2,36
<i>Ricavo da CONAI</i>	-		
<i>Ricavo da vendita</i>	-		
Totale ricavo	-	-	-
Costo netto	1.653,94	0,29	2,36

NOTE

PILE ESAUSTE

Sez. 1 - Quantità			
Modalità di raccolta	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Contenitori dedicati</i>	730	0,13	100%
<i>Centro di raccolta</i>	-	-	0%
Totale	730	0,13	100%

Sez. 2 - Smaltimento/Recupero			
Destinazione	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	730	0,13	100%
<i>Compostaggio</i>	-	-	0%
Totale	730	0,13	100%

Sez. 3 - Costi/Ricavi			
Costo	€	€/Ab	€/KG
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	1.479,59		
<i>Contenitori dedicati</i>	1.479,59		
<i>Centro di raccolta</i>	-		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	-		
Totale costo	1.479,59	0,26	2,03
<i>Ricavo da CONAI</i>	-		
<i>Ricavo da vendita</i>	-		
Totale ricavo	-	-	-
Costo netto	1.479,59	0,26	2,03

NOTE

ROTTAMI FERROSI

Sez. 1 - Quantità			
Modalità di raccolta	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Porta a porta</i>	-	-	0%
<i>Centro di raccolta</i>	37.000	6,59	100%
Totale	37.000	6,59	100%

Sez. 2 - Smaltimento/Recupero			
Destinazione	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	37.000	6,59	100%
<i>Compostaggio</i>	-	-	0%
Totale	37.000	6,59	100%

Sez. 3 - Costi/Ricavi			
Costo	€	€/Ab	€/KG
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	-		
<i>Porta a porta</i>	-		
<i>Centro di raccolta</i>	-		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	-		
Totale costo	-	-	-
<i>Ricavo da CONAI</i>	-		
<i>Ricavo da vendita</i>	2.035,00		
Totale ricavo	2.035,00	0,36	0,06
Costo netto	- 2.035,00	- 0,36	- 0,06

NOTE

CONFRONTO TRIENNALE

	2016			2017			2018		
	KG	COSTO	ENTRATA	KG	COSTO	ENTRATA	KG	COSTO	ENTRATA
Spazzamento strade - servizio	70.000	€ 56.162,14	€ -	70.000	€ 64.674,46	€ -	75.000	€ 67.086,77	€ -
Spazzamento strade - recupero		€ 6.930,00			€ 6.930,00			€ 7.425,00	
Indifferenziato - raccolta	695.000	€ 130.067,88	€ -	695.000	€ 119.371,87	€ -	700.000	€ 120.160,43	€ -
Indifferenziato - smaltimento		€ 76.144,20			€ 82.757,40			€ 95.741,80	
Frazione organica - raccolta	326.000	€ 78.113,11	€ -	326.000	€ 74.955,88	€ -	322.000	€ 74.859,79	€ -
Frazione organica - trattamento		€ 29.763,80			€ 30.299,55			€ 29.927,77	
Vetro e lattine - raccolta e trattamento	250.000	€ 32.121,21	€ 6.050,00	250.000	€ 32.687,00	€ 6.050,00	246.000	€ 32.175,02	€ 5.953,20
Plastica - raccolta e trattamento	127.000	€ 65.984,46	€ 13.970,00	127.000	€ 75.395,33	€ 13.970,00	128.000	€ 67.696,62	€ 14.080,00
Carta e cartone - raccolta e trattamento	240.000	€ 37.054,53	€ 9.213,60	240.000	€ 37.677,49	€ 9.213,60	236.000	€ 37.034,28	€ 9.072,80
Scarti vegetali - servizio	194.400	€ 8.256,53	€ -	194.400	€ 8.347,75	€ -	207.000	€ 8.925,56	€ -
Scarti vegetali - trattamento		€ 5.319,60			€ 5.319,60			€ 5.720,00	
Lignei - servizio	110.000	€ 6.315,10	€ -	110.000	€ 6.383,17	€ -	122.000	€ 7.013,51	€ -
Lignei - trattamento		€ 2.420,00			€ 2.420,00			€ 5.368,00	
RAEE servizio e trattamento	31.000	€ -	€ -	31.000	€ -	€ -	32.000	€ -	€ -
Pneumatici servizio e trattamento	3.100	€ 790,78	€ -	3.100	€ 805,01	€ -	3.100	€ 805,01	€ -
Inerti servizio e trattamento	81.000	€ 3.393,83	€ -	81.000	€ 3.444,03	€ -	90.000	€ 3.759,48	€ -
Oli esausti e filtri olio servizio e trattamento	3.300	€ -	€ -	3.300	€ -	€ -	4.000	€ 1.320,00	€ -
Farmaci scaduti servizio e trattamento	610	€ 1.415,81	€ -	610	€ 1.441,29	€ -	700	€ 1.653,94	€ -
Pile esauste servizio e trattamento	750	€ 1.493,25	€ -	750	€ 1.520,13	€ -	730	€ 1.479,59	€ -
Rottami ferrosi servizio e trattamento	30.000	€ -	€ 1.650,00	30.000	€ -	€ 1.650,00	37.000	€ -	€ 2.035,00
Indumenti	13.000	€ -	€ -	13.000	€ -	€ -	18.000	€ -	€ -

TABELLA VERIFICA SCOSTAMENTI

5.000	€ 2.412,31	€ -
	€ 495,00	
5.000	€ 788,56	€ -
	€ 12.984,40	
- 4.000	€ 96,10	€ -
	€ 371,77	
- 4.000	€ 511,97	€ 96,80
1.000	€ 7.698,70	€ 110,00
- 4.000	€ 643,21	€ 140,80
12.600	€ 577,82	€ -
	€ 400,40	
12.000	€ 630,35	€ -
	€ 2.948,00	
1.000	€ -	€ -
-	€ -	€ -
9.000	€ 315,45	€ -
700	€ 1.320,00	€ -
90	€ 212,65	€ -
- 20	€ 40,54	€ -
7.000	€ -	€ 385,00
5.000	€ -	€ -

COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

PIANO FINANZIARIO TARI 2018

1 - Premessa

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del **Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti)** componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", **in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.**

Con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

1. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
2. l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

L'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti commi :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- **commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)**
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI

In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i seguenti :

649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, **al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere anche per gli anni 2016, 2017 e 2018 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1**

660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2014, n. 214

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2 - Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. È quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Lesmo si pone.

Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni).

Obiettivo economico

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente **per l'anno 2018**, che pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente :

- **copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio**, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Obiettivo sociale

Il Comune, secondo i propri programmi d'intervento socio – assistenziali e alla disponibilità finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, un riduzione/esenzione della tariffa.

3 - Relazione al piano finanziario

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del **Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti)** componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", **in vigore dal 1 gennaio 2015, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.**

La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti elementi:

- a) il piano finanziario degli investimenti;
- b) il programma degli interventi necessari;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie;
- e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto al preesistente prelievo sui rifiuti;

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:

- 1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;
- 2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2018/2020
- 3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati;
- 4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento.

4. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato.

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:

- a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità
- b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato.

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie:

- a) CG => Costi operativi di gestione**
- b) CC => Costi comuni**
- c) CK => Costo d'uso del capitale**

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.

Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive.

COSTI DI GESTIONE (CG)

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana; possono esser divisi in:

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata

$$\mathbf{CGID} = \mathbf{CSL} + \mathbf{CRT} + \mathbf{CTS} + \mathbf{AC}$$

dove

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni)

CRT = costi di raccolta e trasporto

CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato)

AC = altri costi

Costi di gestione della raccolta differenziata

$$\mathbf{CGD} = \mathbf{CRD} + \mathbf{CTR}$$

dove

CRD = costi raccolta differenziata

CTR = costi di trattamento e riciclo

COSTI COMUNI

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all'esecuzione della raccolta dei rifiuti;

$$\mathbf{CC} = \mathbf{CARC} + \mathbf{CGG} + \mathbf{CCD}$$

dove

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso

CGG = costi generali di gestione
CCD = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK)

Il **metodo normalizzato** richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), ricavato in funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito (R), calcolata in base alla formula ivi riportata:

$$R_n = r_n(K_n + I_n + F_n)$$

Il costo d'uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla remunerazione del capitale investito e vanno sommati, secondo la formula :

$$CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n)$$

dove:

- Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO "2018"

gli ammortamenti sono riferiti all'anno 2017 per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti (impianti, mezzi attrezzature, servizi);

- Acc(n) = ACCANTONAMENTI

accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 2017 per il pagamento di agevolazioni e riduzioni per l'anno 2017;

- R(n) = REMUNERAZIONE

remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti. Si tratta della remunerazione del capitale (interessi) che viene investito per la realizzazione di impianti ed acquisto attrezzature. E' da intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato introito.

Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione del:

- capitale netto contabilizzato nell'esercizio precedente quello cui si riferisce il piano =>E' ricavato dal valore delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature, macchinari e impianti del servizio di gestione RSU ;

- Investimenti programmati nell'esercizio => E' ricavato dall'ammontare degli investimenti previsti per l'anno oggetto di pianificazione;

- Fattore correttivo => E' determinato dalla correzione (variazione in aumento o diminuzione) effettuata per i valori degli investimenti previsti nel piano

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l'individuazione della natura di tali valori:

a) fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK
b) variabili : CRT + CTS + CRD + CTR

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, **la parte variabile** è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.

Prospetto riassuntivo	
CG - Costi operativi di Gestione	€ 585.390,33
CC- Costi comuni	€ 75.780,41
CK - Costi d'uso del capitale	€ 7.040,40
Minori entrate per riduzioni	€ 101.073,99
Agevolazioni	€ -
Contributo Comune per agevolazioni	€ -
Totale costi	€ 769.285,13

Riduzione RD ut. Domestiche	€ -
-----------------------------	-----

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI	
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€ 120.160,43
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 95.741,80
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 205.581,81
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€ 41.015,77
Riduzioni parte variabile	€ 100.405,99
Totale	€ 562.905,80

COSTI FISSI	
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 74.511,77
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€ 25.473,00
CGG - Costi Generali di Gestione	€ 3.700,00
CCD - Costi Comuni Diversi	€ 46.607,41
AC - Altri Costi	€ 48.378,75
Riduzioni parte fissa	€ 668,00
Totale parziale	€ 199.338,93
CK - Costi d'uso del capitale	€ 7.040,40
Totale	€ 206.379,33

Totale fissi + variabili	€ 769.285,13
	verificato
RIDUZIONI	€ 101.073,99
COSTO DA COPRIRE IN BILANCIO	€ 668.211,14

PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

Comuni oltre 5.000 abitanti NORD

DATI GENERALI	inserire	%		
Costi fissi no K n-1	€ 206.379,32	0,00%	206.379,32	Costi fissi no K
CKn	0,00		0,00	CKn
Costi variab n-1	€ 562.905,81	0,00%	562.905,81	Costi variabili
Riduz. Rd Ud €	0,00		0,00	Riduz. Rd Ud
Totale RSU kg	2.221.530,00			
Tasso inflaz. Ip	0,00%			
Recup. Prod. Xn	0,00%			

DISTRIBUZIONE DATI

Utenze	RIFIUTI		COSTI			
	kg	%	Costi fissi	Costi var.	Riduz. Rd Ud	Costi var. corr.
Ud	947.388,80	50,00	€ 103.189,66	€ 281.452,91	€ -	€ 281.452,91
Und	1.274.141,21	50,00	€ 103.189,66	€ 281.452,91	€ -	€ 281.452,91
Totale	2.221.530,00	100,00	€ 206.379,32	€ 562.905,81	€ -	€ 562.905,81

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

	Inserire	Inserire	Inserire
n	Stot(n)	N(n)	Ps
1	81623	706	50%
2	86892	612	50%
3	66800	454	50%
4	51436	351	50%
5	11267	77	50%

TARIFFE 2018	
Fisso €/mq	Variabile €
€ 0,28	€ 67,67
€ 0,33	€ 128,22
€ 0,37	€ 146,03
€ 0,40	€ 185,21
€ 0,43	€ 206,58

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Inserire % aumento ut. giornaliera ($\leq 100\%$):

100%

n.	Attività	Inserire Stot(ap)	Inserire Ps
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2.528,00	50%
2	Cinematografi e teatri	0,00	50%
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	93.273,00	50%
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1.445,00	50%
5	Stabilimenti balneari	0,00	50%
6	Esposizioni, autosaloni	0,00	50%
7	Alberghi con ristorante	593,00	50%
8	Alberghi senza ristorante	227,00	50%
9	Case di cura e riposo	1.516,00	50%
10	Ospedale	0,00	50%
11	Uffici, agenzie, studi professionali	10.593,00	50%
12	Banche ed istituti di credito	107,00	50%
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	4.560,00	50%
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	271,00	50%
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	34,00	50%
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,00	50%
	- idem utenze giornaliere	0,00	50%
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	918,00	50%
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3.446,00	50%
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	4.488,00	50%
20	Attività industriali con capannoni di produzione	39.099,00	50%
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	12.281,00	50%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	954,00	50%
	- idem utenze giornaliere	0,00	50%
23	Mense, birrerie, amburgherie	54,00	50%
24	Bar, caffè, pasticceria	1.412,00	50%
	- idem utenze giornaliere	0,00	50%
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	804,00	50%
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	87,00	50%
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	165,00	50%
28	Ipermercati di generi misti	0,00	50%
29	Banchi di mercato genere alimentari	0,00	50%
	- idem utenze giornaliere	0,00	50%
30	Discoteche, night-club	110,00	50%

178.965,00

Tariffe 2018		Totale 2018
Fisso €/mq	Variab. €/mq	
€ 0,46	€ 1,22	€ 1,68
€ 0,29	€ 0,78	€ 1,07
€ 0,41	€ 1,09	€ 1,50
€ 0,60	€ 1,60	€ 2,20
€ 0,44	€ 1,16	€ 1,60
€ 0,35	€ 0,94	€ 1,29
€ 0,97	€ 2,59	€ 3,56
€ 0,74	€ 1,97	€ 2,71
€ 0,85	€ 2,05	€ 2,90
€ 0,88	€ 2,35	€ 3,22
€ 0,88	€ 2,36	€ 3,24
€ 0,42	€ 1,12	€ 1,53
€ 0,96	€ 2,19	€ 3,15
€ 0,99	€ 2,65	€ 3,64
€ 0,57	€ 1,51	€ 2,08
€ 1,21	€ 2,61	€ 3,82
€ 1,96	€ 5,22	€ 7,18
€ 1,01	€ 2,34	€ 3,35
€ 0,70	€ 1,89	€ 2,59
€ 0,85	€ 2,28	€ 3,13
€ 0,63	€ 1,67	€ 2,30
€ 0,74	€ 1,98	€ 2,72
€ 2,04	€ 8,89	€ 10,94
€ 10,36	€ 27,71	€ 38,07
€ 3,07	€ 6,67	€ 9,74
€ 1,36	€ 7,21	€ 8,58
€ 6,98	€ 18,67	€ 25,66
€ 1,63	€ 4,36	€ 5,99
€ 1,41	€ 3,78	€ 5,19
€ 3,41	€ 10,00	€ 13,41
€ 1,46	€ 3,92	€ 5,39
€ 3,55	€ 6,38	€ 9,93
€ 7,10	€ 19,00	€ 26,10
€ 1,01	€ 2,69	€ 3,70



COMUNE DI ROMENTINO

Provincia di Novara

COPIA

Reg. Pubbl. n° 729

Data 22-11-2018

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 48 del 30-10-2018

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE DI CC N. 02 DEL 27.02.2018 AVENTE AD OGGETTO: "IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2018".-

L'anno **duemiladiciotto** addì **trenta** del mese di **ottobre** alle ore **18:30** presso l'aula consiliare del Centro Culturale "Arch. Pio Occhetta", previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito in seduta Pubblica - Straordinaria di Prima CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	Presente/Assente
Alessio Ing. Biondo	SINDACO	Presente
Maria Cristina Garavaglia	Consigliere	Presente
Severino Freguglia	Consigliere	Presente
Davide Dott. Perini	Consigliere	Presente
Fiorenza Simone	Consigliere	Presente
Roberto La Grotteria	Consigliere	Presente
Paolo Dott. Benzo	Consigliere	Presente
Paola Occhetta	Consigliere	Presente
Carmela Mappa	Consigliere	Presente
Marco Arch. Caccia	Consigliere	Presente
Marcello Dott. Gambaro	Consigliere	Presente
Carlo Gambaro	Consigliere	Presente
Laura Arch. Occhetta	Consigliere	Presente
T O T A L E Presenti		13
T O T A L E Assenti		0

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Attilia Togna il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Ing. Alessio Biondo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera n. 48

del 30-10-2018

Consiglio Comunale

Oggetto: RETTIFICA DELIBERAZIONE DI CC N. 02 DEL 27.02.2018 AVENTE AD OGGETTO: "IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2018".-

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di CC n. 02 del 27.02.2018 con la quale fu stabilito relativamente all'imposta IMU, una aliquota per i fabbricati rurali che invece sono esclusi dall'applicazione dell'IMU per legge;

RITENUTO necessario provvedere a rettificare in autotutela quanto deliberato, per un refuso materiale;

ATTESO l'allegato favorevole parere circa la regolarità tecnica della proposta della presente delibera espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato;

DATO atto che il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, non è stato espresso dal Responsabile del servizio finanziario, in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

CON VOTI unanimi favorevoli, palesemente espressi;

DELIBERA

1. DI RETTIFICARE, con efficacia dal 1° gennaio 2018, con riferimento all'**Imposta Municipale Propria (IMU)** la deliberazione di CC n. 02 del 27.02.2018, **eliminando dal dispositivo del testo:**

- Aliquota fabbricati rurali strumentali	2 per mille
--	-------------

Successivamente con separata unanime votazione resa in forma palese la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI ROMENTINO

Provincia di Novara

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO

n. 47

**OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE DI CC N. 02 DEL 27.02.2018 AVENTE AD
OGGETTO: "IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E
TARIFFE PER L'ANNO 2018".-**

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000, il seguente parere in merito l'efficacia e l'efficienza della stessa in relazione alle regole tecniche e la congruità economica.

Favorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio

F.to Bozzola Dott.ssa Elena

Documento firmato digitalmente in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.



COMUNE DI ROMENTINO

Provincia di Novara

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO

n. 47

**OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE DI CC N. 02 DEL 27.02.2018 AVENTE AD
OGGETTO: "IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E
TARIFFE PER L'ANNO 2018".-**

Letto, confermato e sottoscritto
in originale firmati

IL PRESIDENTE
F.to Biondo Ing. Alessio

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Togna Dott.ssa Attilia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. 729

Certifico io Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
22-11-2018 all'Albo Pretorio ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Romentino, lì 22-11-2018

Il Messo Comunale
F.to Genestroni Laura

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

II SEGRETARIO COMUNALE
Togna Dott.ssa Attilia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'Ufficio si dà atto che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva in data 03-12-2018 ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs.
267/2000.

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Togna Dott.ssa Attilia